

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Incidente d'ordine. — Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Il deputato Ballanti pone fine al suo discorso, e contrappone altro sistema per l'imposta — Discorso del presidente del Consiglio, ministro per le finanze, Minghetti, in difesa del progetto, suo annunzio di due disegni di legge per riforma su quella materia, e suo assenso ad alcune eccezioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

9727. I ricevitori del lotto di Capua rivolgono alla Camera un'istanza identica a quella espressa nella petizione 9711.

9728. La Giunta municipale di Revello ricorre contro il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno presentato i seguenti omaggi: Il ministro della guerra — Annuario ufficiale 1864 dell'esercito italiano, una copia.

L'avvocato Francesco Perni, da Palermo — Suo scritto intitolato: *Lo Stato italiano e i beni di manomorta siciliana sotto l'aspetto giuridico ed economico*, una copia.

Il sacerdote Melchiorre Pecennini, di Ferrara — Sua querela criminale contro il cardinale arcivescovo di Ferrara, copie 3.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli — Annuario di quell'Università del 1864, copie 3.

BERTINI. Pregò la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 9728, presentata dal municipio di Revello, colla quale chiede venga modificato il progetto sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria che si sta ora discutendo; e faccio istanza nel tempo stesso a che questa petizione sia trasmessa alla Commissione, la quale ha riferito sul progetto medesimo.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa come di diritto. Quanto all'urgenza, è determinata dalla discussione stessa della legge.

BERTINI. Se non venisse trasmessa immediatamente, non avrebbe più nessuno effetto.

LOVITO. Colla petizione 9727 i ricevitori del lotto di Capua (provincia di Terra di Lavoro), reclamano contro una circolare del ministro delle finanze in data 24 dicembre 1863, che, in contraddizione al decreto 5 novembre e 3 dicembre, riduce l'aggio con cui questi ufficiali sono retribuiti. E siccome in questa stessa materia altre petizioni, dichiarate già d'urgenza, furono presentate in nome di altri ricevitori, così io pregherei la Camera a volere inviare questa alla Commissione che riferisce sulle petizioni che trattano della medesima materia.

PRESIDENTE. La petizione 9727 cui accenna l'onorevole Lovito sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commissione incaricata di simili petizioni.

INCIDENTE D'ORDINE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Il deputato Ballanti ha la parola per continuare il suo discorso stato ieri interrotto.

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BIANCHERI. Se mi lascia dire lo dichiarerò.

Poichè veggo al suo posto l'onorevole ministro degli affari esteri gli domanderei uno schiarimento.

PRESIDENTE. Appunto, io non consento ch'ella abbia la parola per domandare schiarimenti, o proporre interpellanze, perchè se vuol fare un'interpellanza debbe prima trasmetterla a me per iscritto, secondo il regolamento; io non posso ammettere altro sistema.

BIANCHERI. Ho chiesto di parlare appunto per pregare la Camera, affinchè mi consenta di domandare questo schiarimento.

PRESIDENTE. Deve depositare la sua domanda sul banco della Presidenza: questo vuole il regolamento; dopo ciò, sentito il ministro, la Camera delibererà.

BIANCHERI. Non è una interpellanza, è uno schiarimento: se il presidente non lo vuole, io ubbidirò. Però è cosa strana che accada a me di domandare uno schiarimento, e non essere...

PRESIDENTE. Non ho mai concessa la parola per schiarimenti, tuttavolta che domanda me ne fu fatta nel modo ch'ella intende: ed in simile caso pregai sempre gli onorevoli deputati di portarmi la loro domanda per iscritto secondo il regolamento. Me ne appello alla testimonianza di tutti i deputati che domandarono la parola per ottenere semplici schiarimenti dai ministri, com'ella accenna. Io non vi ho ravvisato mai che vere interpellanze, e a mio invito tutti presentarono sempre le loro domande in iscritto.

BIANCHERI. Io mi sottometto all'autorità del presidente...

PRESIDENTE. Ma no! Non dica l'autorità del presidente, dica: le esigenze del regolamento.

BIANCHERI. solo, dico, che sarà una cosa dolorosa per me, che per la prima volta accade a me quello che non è accaduto ad altri!

PRESIDENTE. L'assicuro che questo accade a chiunque si ponga nel suo caso. Ho sempre negata la parola per semplici schiarimenti, così domandata com'ella fa, ed ho sempre pregato quelli che volevano chiedere schiarimenti di presentarli al banco della Presidenza in iscritto.

Questo fu sempre fatto, nè io consentirò mai altrimenti.

BIANCHERI. Se l'onorevole presidente me lo permette, non avrei che a consultare gli Atti per trovare precedenti che sono completamente in opposizione a questo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge per la perequazione provvisoria dell'imposta fondiaria.

La parola è all'onorevole Ballanti per la continuazione del suo discorso.

BALLANTI. Anzitutto riassumerò in poche parole quello che dissi nella seduta di ieri.

Ieri dissi che la questione se l'imposta fosse o no perequata era dubbia, ed era dubbia perchè la sperequazione non rimaneva provata con quel genere di dimostrazione che era stato messo innanzi alla Camera dalla Commissione governativa. Era quindi necessario di porre la questione pregiudiziale, la quale consiste nel sapere se quest'imposta sia o no perequata, poichè non si può procedere ad un sistema di perequazione, fintantochè questo punto di partenza non è ben certo. Quelli che si collocavano sul terreno dei principii negavano la sperequazione; quelli i quali si mettevano sul terreno dei fatti dicevano che l'imposta era sperequata. Io da questo costrutto dedussi la difficoltà del

problema; poichè, se si ritiene l'imposta perequata in rapporto al capitale sborsato dal proprietario, e dall'altro lato l'imposta non è realmente perequata ogni qual volta si considera quest'imposta in ordine ai fondi, facendo astrazione dalla persona, se ne dedusse la formula del problema, che è questa: come si debbano pareggiare queste condizioni dei fondi, senza sperequare la condizione dei proprietari, poichè, volendo mantenere le condizioni dei proprietari eguali, si sarebbe consacrata una sperequazione in rapporto ai fondi.

Ora davanti alla legge esistendo, nel medesimo tempo che i fondi, la proprietà dei cittadini, era necessario sciogliere questo problema, il quale, secondo me, non è stato neppure posto e molto meno discusso dalla Commissione, la quale, tutta occupata a trattare e sciogliere la questione dell'accertamento della rendita effettiva, non l'aveva (lo dirò francamente) nemmeno subodorata.

Proposti i due problemi, l'uno economico e l'altro di critica, prima di vedere che cosa avesse fatto la Commissione, dissi come si era inteso altrove risolvere questi problemi. Dissi che in Francia e in Inghilterra si era partiti da due punti di vista differenti, e come tutte due quelle nazioni, quantunque avessero trovato difficilissimi questi problemi, pure per diverse vie fossero venute ad una approssimativa ripartizione.

Visto adunque quello che avevano fatto le altre nazioni, io debbo oggi esaminare che cosa ha fatto la Commissione. Ecco il punto di tutto quello che dissi ieri, e che non mi pare sia stato così lungo da eccitare sin dal principio segni di disapprovazione da qualcheuno.

Tre sistemi, o signori, sono stati messi innanzi per risolvere uno dei problemi, giacchè il primo ed il più difficile non è stato posto, e si può dire, piuttosto che risolto, troncato, e lo proverò.

Questi tre sistemi hanno un punto di partenza comune, hanno un elemento comune di base, uno scopo comune; e benchè l'onorevole ministro ci abbia detto che questi tre sistemi, per diverse vie, sono venuti a uguali risultamenti finali, ciò nonostante, esaminati bene l'economia, i metodi ed i mezzi adoperati per fondere insieme questi tre sistemi, si vede che il risultato finale non è che l'effetto di un amalgama arbitrario e mal digerito.

Il punto di partenza tutti lo sanno; si è partiti senza alcuna discussione dal punto che l'imposta fosse sperequata e che bisognava quindi ripartirla.

L'elemento comune è il censo; e per quanto da una parte siasi presa la popolazione e dall'altra i contratti, e siccome la Commissione era composta in grande maggioranza d'uomini i quali erano versatissimi nelle cose di catasto, e siccome ogni uomo esagera per lo più l'importanza della professione che esercita, quindi sin da principio si credè che nessuna verità, nessuna luce non potesse venire, se non se dai catasti. Lo scopo comune è che si voleva conoscere la rendita effettiva per quindi distribuirvi l'imposta.

Esaminati questi punti generali dei tre sistemi, il primo che apparisce dai processi verbali alla pagina 5, è il sistema Possenti: questo sistema è basato, si dice, sur un assioma economico che io chiamerò falsità economica, cioè che la popolazione si spande sul terreno in ragione della ricchezza.

Questo principio della popolazione, che io oggi discuterò, fu adoperato per mezzo dell'imposta. Si calcolò l'imposta come più grave, o meno grave, dividendola per ogni abitante di compartimento, e si divise tutta l'Italia in tre regioni, e a ogni regione si è data una quota. Ogni regione fu divisa in provincie, ogni provincia in mandamenti, ogni mandamento in comuni, e così per ogni regione si ebbero 27 quote, e per tutta l'Italia 81 quote medie.

E sapete, o signori, come sono state fatte queste quote medie? Per esempio, per formare la quotità delle provincie si aggiunsero 25 centesimi alla prima quota più forte, e si detrassero alla quotità ultima 25 centesimi, e da questo sistema armonico e capriccioso di cifre si dedusse la rendita vera d'Italia, e si fece il primo riparto.

Io credo che se vi è stato mai un abuso di cifre, sia stato in questo sistema, e giacchè l'onorevole Possenti ci ha posto sotto gli occhi *il quadro dimostrativo dell'intuizione pubblica*, io sarei tentato di dire che questa intuizione altro non è se non se una vera allucinazione matematica.

La popolazione, o signori, l'onorevole Possenti dice essere un elemento che si estende a misura che la ricchezza cresce: questo principio io credo che non sia stato letto certo in nessun libro di economia, se si eccettua forse qualche libro che ha trattato della legge *Papia Poppea*, di quella legge che gli antichi Romani avevano fatta per cercare di ripopolare l'impero romano dopo le guerre civili.

Giacchè quando si dice che la popolazione cresce in ragione delle sussistenze, bisogna ritenere, o signori, ch'essa è sempre limitata in ragione dei bisogni, onde la proporzione fra la popolazione e la ricchezza può essere formolata in questi termini, che la popolazione si estende in ragione diretta delle sussistenze e in ragione inversa dei bisogni. E più grande è il numero dei bisogni che la civiltà crea e soddisfa, e maggiore è, o signori, la sproporzione fra la popolazione e la ricchezza stessa.

Ma non solo questo principio non è un assioma, è un assurdo. Pellegrino Rossi lo dichiarò francamente. Egli dice: se un milione d'uomini produce un milione di prodotti, due milioni d'uomini produrranno due milioni di prodotti? Questa proposizione che, per quelli che sanno le cifre, sarebbe una cosa verissima, all'incontro è un assurdo, dappoichè in questo modo si confonde la forza produttiva dello Stato col lavoro disponibile.

Infatti non è vero affatto che se un milione d'uomini produce un milione di prodotti, due milioni di

uomini producano due milioni di ricchezze, perchè il lavoro disponibile è lavoro perduto.

Ma se il principio messo innanzi dal Possenti non solo è inesatto, ma è assurdo, io dirò ancora che è paradossale. È un paradosso sollevato a principio.

Infatti la popolazione (si dice) si estende in ragione della ricchezza. Di quale ricchezza? Della ricchezza agricola? Ma chi non sa che a misura che la popolazione cresce su di un dato terreno, la rendita fondiaria è minore? Si vada nel Lucchese: là, ad ogni chilometro quadrato troverete 164 abitanti e troverete 23 possidenti per ogni centinaio di abitanti. Ebbene, signori, là dove la popolazione è smisurata, là è dove la rendita è nulla.

Quindi questo principio della popolazione, che si vuol dare come assioma economico, è un assurdo, è un paradosso, e prova il contrario di quello che si aveva in mira di fargli provare.

E fra i fatti economici raccolti da quelli che hanno studiato questa materia, ne sceglierò uno, ed è quello di quel gran proprietario di Scozia che volle disdire tutti i contratti d'affitto per ridurre i suoi terreni a grande coltura.

Da questo avvenne che la popolazione diminuì dei tre quarti, ma la rendita aumentò dei tre quarti. Il che vuol dire che quando si sostituiscono le macchine alla forza dell'uomo, l'uomo sparisce, ma la rendita effettiva si accresce.

Quindi prendere la popolazione come un principio (come un principio che noi abbiamo rifiutato anche quando si trattava della ricchezza mobile) per indagare la ricchezza agraria, è cosa contraria al buon senso; eppure su questa base si è studiato di fabbricare un sistema col quale si è tentato di distribuire l'imposta, si tentò di fare delle medie, in modo che di media in media si giunse a formulare la proposta che oggi la Camera discute, la proposta cioè del deputato Possenti.

Lasciando il progetto Possenti, vengo al sistema Rabbini.

Questo sistema, o signori, muove dall'idea che il catasto è l'unico documento ufficiale che possa provare la verità. Ebbene, questo sistema, basato sui catasti, ha avuto tre evoluzioni, tre fasi. Nella prima fu dichiarato impossibile, nella seconda assurdo, nella terza fu posto in atto e se ne dedussero dei continenti.

Nella prima fase si trattava di modificare la rendita censuaria, e quindi bisognò domandare i prezzi dei prodotti, il riferimento dei prezzi ad una sola epoca, i diversi metodi, le differenti tariffe, per ridurre ad unità di censo le diverse cifre catastali.

E ciò si tentava su quali catasti, o signori? Su catasti i quali diversificano di molto fra loro, su catasti che stanno l'uno dall'altro alla distanza di tre secoli.

Infatti, il catasto della Garfagnana è del 1553, e quello della Sardegna è del 1855, tre secoli di differenza. Si trattava dunque di vedere come si potesse

ridurre ad unità di prezzo queste rendite censuarie; ma l'impossibilità fece giustizia del sistema che si voleva seguire, ed il sistema fu abbandonato.

Allora, per disperazione di causa, si disse: ebbene, questa rendita censuaria, per la quale non abbiamo molta fede, riteniamola come in uniformità di rapporto con la rendita effettiva, e questa rendita censuaria di tutti i catasti sia dichiarata in eguali rapporti colla rendita effettiva.

Ecco la seconda evoluzione, e questo modo di vedere eccitò tali clamori nella Giunta, che fu poco tempo dopo rigettato anche dagli stessi proponenti.

Si venne alla terza evoluzione, ed è quella che ebbe molta importanza in questa legge. Essa riposa sull'arbitrio il più perfetto. Si cominciava a dire: aumenteremo il meno che sia possibile dove sentiremo di aumentare, diminuiremo il meno che sia possibile dove sentiremo di dover diminuire. Si partiva dunque dal principio che vi fosse d'aumentare, che vi fosse da diminuire, ciò che invece era appunto ancor da provare.

Poi si ritenevano perequati i catasti lombardo e parmigiano, e della Sardegna e Sicilia; ma i catasti esentifici si trattò di perequarli.

Allora l'onorevole De Blasiis essendo a Teramo credette dovesse di colà venire la luce, e sentite come si ragionò: Teramo e Chieti sono due provincie vicine allo Stato romano, dunque avranno terre uguali, clima uguale, cielo uguale. Avendo il cielo uguale, benchè queste popolazioni romane e napoletane non avessero fin quasi all'altro giorno altre relazioni di commercio che il contrabbando, si credette di poterle perequare fra loro quanto alla rendita.

Si disse: dividiamo i fabbricati dai terreni, ed ogni ettare di terreno abbia un valore censuario di. . . non nomino le cifre per non far paura alla Camera, che non ha risentito rimbombare da parecchi giorni che cifre; aliquote d'imposta, censo, popolazione, commercio; questo valor censuario sia eguale ad un ettare delle Marche; ma siccome le Marche stanno in una certa proporzione coll'Umbria e colle Romagne, aumentiamo nella stessa proporzione le Romagne e l'Umbria, e per perequare i catasti della Toscana prendiamo la media dei tre compartimenti Marche, Umbria, Romagne.

Onde per mezzo dell'analogia si potè da Teramo (patria del signor De Blasiis) passare alle Marche, dalle Marche alle Romagne, dalle Romagne all'Umbria, dall'Umbria alla Toscana, e così la perequazione si disse fatta.

Però, ad onta che si dica, signori, che questi due sistemi non sono stati presi in considerazione, vi sono diverse opinioni, vi sono quelli i quali difendono il loro progetto, il loro sistema e dicono che vi hanno avuta molta influenza.

Avvi l'onorevole Morandini il quale assicura che il suo parte è stato mutilato, ed anzi scrivendo dal letto, essendo malato, diceva: « O signori, venendoci a proporre alla Camera tutte queste medie eterogenee

che corrompono il mio progetto, io preveggo che nella Camera dei deputati i deputati divengano, è espressione sua, degli oratori sensali a profitto del loro distretto elettorale. » È una sua profezia che io non voglio credere.

« Io credo adunque, diceva, che tutte queste medie eterogenee, tutte queste modificazioni fatte al mio progetto sono tali da rendere difficilissimo che queste cifre siano accettate dal Parlamento. »

Queste sono sue parole, le quali egli scriveva dirigendo una lettera alla Commissione.

Dall'altra parte veggio l'onorevole Allievi, il quale vedendo che il sistema Rabbini ed il sistema Possenti erano basati su delle cifre arbitrarie, avendo egli profondamente studiato il progetto, giacchè se vi era qualche cosa di razionale era appunto nel progetto Morandini, dice: « Signori, il progetto Morandini è soltanto quello che vi sta davanti; gli altri progetti, gli altri sistemi, gli altri risultati non hanno fatto che riscontrare il progetto Morandini, il suo sistema, il suo risultato, mentre che da quelli stessi che hanno proposti questi progetti, che vi hanno lavorato, gli onorevoli Rabbini, De Blasiis e Possenti si afferma: « queste medie delle medie sono i risultati di tutti e tre i sistemi. »

Io ho voluto esprimere tutte e tre le opinioni; quella dell'onorevole ministro, il quale vi disse che con questi tre sistemi si venne ad un'ultima proposta, senza che l'una modificasse l'altra. E questo credo fu un argomento molto valido per quelli che non vollero approfondire la materia, e che io dichiaro, se fosse vero, sarebbe stato molto convincente: ed a me stesso fece la prima volta una certa impressione; con tre sistemi diversi arrivare ad un unico risultato! Quale prova evidente di verità! L'opinione dell'onorevole commissario è che tutti e tre i progetti si sono modificati, anzi l'ultimo non è che la media delle medie proposte dall'onorevole Possenti.

Vi è poi l'opinione dell'onorevole Allievi, il quale, volendo respingere tutti gli arbitrii, tutte le medie venute dalla popolazione, tutte le medie venute da questa massima che si deve aumentare dove si deve aumentare, che si deve diminuire dove si deve diminuire, escludendo il sistema delle analogie, vi dice: no, il progetto che sta davanti a voi, è il risultato del sistema Morandini. Ma, checchè ne sia di queste tre opinioni, mi permetterà la Camera di esaminare ora il progetto Morandini, perchè dichiaro che, se vi è un qualche elemento, o criterio razionale, questo non si rinviene che nel sistema proposto dall'onorevole Morandini.

E comincerò, o signori, dal principio economico. L'onorevole Allievi dice: io propongo a nome della Commissione a voi deputati di accettare questo progetto, perchè esso riposa su questo principio, che il reddito netto si può desumere dal prezzo.

Esaminiamo il principio economico, affinchè si possa vedere se il risultato di questo principio sia accettabile dalla Camera.

Io ho esaminato, se dal prezzo si può dedurre il reddito netto, ed ho visto che dal prezzo non si può nulla dedurre. Esso può dare la certezza che vi sia un qualche interesse; ma l'interesse (che nel caso è l'equivalente del reddito) dipende dal bisogno de' contraenti, dipende dalla quantità maggiore o minore dei capitali, dipende dalla disponibilità di essi, dipende in somma dalla posizione e dai bisogni particolari degli individui.

L'interesse del prezzo è una cosa tutta estrinseca; vi dirò anzi che il sistema Morandini non riposa su questo principio vago e banale, e quindi inutile, ma sopra due fatti, sullo spoglio dei contratti per dedurre il prezzo, e sul saggio d'interesse che è un altro fatto accertato per comparare al prezzo medio la lira censuaria e la quota d'interesse, e quindi dedurre il rapporto di differenza.

Io importanto comincio ad escludere questo principio economico, sia perchè inefficace, sia perchè contrario al fatto.

Voi avete dedotto il reddito netto in forza del progetto Morandini, e l'avete dedotto da due fatti. Avete fatto la somma dei prezzi, spogliando diversi contratti, e poi avete sommato diversi saggi d'interesse, di cui le cifre vi erano state date da Camere di commercio, prefetti, ecc., ne avete preso la media, e da questi due fatti voi avete dedotto il rapporto delle differenze per trasformare la rendita censuaria in rendita effettiva.

Io non vi parlerò, o signori, delle diverse operazioni necessarie all'uopo, ossia delle quattro operazioni di cui vi parlava l'onorevole deputato Galeotti, cioè a dire, sommare, dividere, trovare la media dei prezzi, e questa media paragonare alla lira censuaria.

Queste operazioni aritmetiche sono certe, quanto è incerto il principio, incerta la base sulla quale riposano.

Tutto il sistema riposa sulla media dei prezzi venali, sulla media del saggio d'interesse, sulla media del rapporto di proporzione fra la lira censuaria e la quota d'interesse.

Trovato in tal modo questo rapporto, la rendita effettiva è rinvenuta.

Bisogna dunque, o signori, esaminare il valore delle medie come criterio.

Le medie, o signori, in genere si accettano come cifre approssimative del vero, ma sotto diverse condizioni, e se queste condizioni non si verificano, tutto il sistema crolla.

Perchè una cifra media sia l'approssimazione del vero, bisogna che le due cifre dalle quali si desume sieno divergenti per interesse.

In questo caso la media è l'approssimazione al vero. Mi spiego.

Poniamo il caso di due perizie, una fatta nell'interesse del compratore, l'altra fatta nell'interesse del venditore: se voi prendete la media, questa media è l'approssimazione del vero, quando il vero non è conosciuto; giacchè si potrebbe dire benissimo che

il compratore avesse fatto fare una perizia vera, quando quell'altra fosse falsa.

Ma nella non conoscenza della vera, secondo il calcolo della probabilità, quando due cifre divergono per interessi, esse convergono a formare quella media che si dice approssimazione del vero.

Un altro caso, o signori, si verifica quando manca ogni qualunque sia interesse, quando, come lo mostrerà quest'esempio, uno dica che vi sono nel Genovesato 15,000 ettari di vigneti, e l'*Aperçu Despine* affermi che non ve ne sieno che 300.

Nella non conoscenza che sia vero che ve ne sieno 300 o 15,000, io credo che ognuno si avvicinerrebbe al vero affermando che ve ne fossero 7500, anzichè tenere una di queste cifre.

Dunque le medie, o signori, sono approssimazioni al vero, quando sopra un dato oggetto due giudizi si pronunciano per interessi opposti, ed ogni qualvolta non vi è nessun interesse ad enunciare una cifra differente; ma ogni qual volta le cifre invece di divergere convergono, allora sapete che cosa avrete con le medie? Voi avrete la media degli errori.

Ma fin dove si estende il valore pratico delle medie? Una media, signori, sapete quale verità vi dà? Questa media vi farà solo conoscere la rendita di quegli elementi che avete esaminato.

Infatti, se voi pigliate ad esame dei contratti per 300 e più mila lire, e la rendita censuaria afferente a questi contratti, e poi prendete la media del valore di una lira censuaria e paragonate la lira censuaria e l'interesse del prezzo medio degli elementi presi in esame, voi non conoscerete che la rendita afferente ai fondi stessi, onde al di là di questa funzione media non ha alcun valore pratico.

Però, ogni qualvolta una media è presa come criterio dai contratti per dedurre quello che non è stato preso in esame, allora non si ottiene che un errore, purchè non vi sia fra il noto e l'ignoto un qualche legame. Lo ha ammesso anche l'onorevole Allievi, quando disse che nel metodo si passa dal noto allo ignoto.

Avete esaminati tanti contratti, il loro valore vi ha fornito un dato rapporto; questo rapporto vi ha servito a poter trasformare la rendita censuaria in rendita effettiva.

Ebbene, andate all'incognito. Prendete questo rapporto a guisa di leva, sollevate la rendita censuaria di tutto un dato compartimento territoriale, trasformatela in rendita effettiva e voi troverete la quota dell'imposta. Ecco il sistema.

Ora, questo principio logico dal noto all'ignoto come si verifica nel caso? Non potrà verificarsi che qualora vi sia fra il noto e l'ignoto un qualche rapporto di dipendenza, di causalità, o di analogia.

Nel caso voi anderete dal noto all'ignoto, se il rapporto di analogia si verifica.

Ma, o signori, in che consiste quest'analogia? Essa consiste nel rapporto che deve passare fra una parte

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

del territorio apprezzata, e l'altra parte del territorio non apprezzata, affine che si possa andare dal noto all'ignoto. Ora nel caso nostro questa analogia non sussiste menomamente, dappoichè nella stessa provincia voi trovate la parte marittima, e la parte montuosa, una coltura in grande ed una coltura in piccolo, una grande ed una piccola proprietà, diversi commerci, diverse popolazioni, diversi capitali per comperare i fondi. Tutte queste differenze sono tali, o signori, che questo passare dal noto all'ignoto per mezzo dell'analogia non è più possibile. Quindi la vostra media non ha nessun valore.

Ma vi ha un compenso, voi dite, fra queste varietà e noi ne abbiamo preso la media; questo è l'argomento supremo, l'Achille, dirò così, degli argomenti.

In altri termini noi sosteniamo, voi dite, che quando anche vi fossero degli errori, questi si compensano, e la media ottenuta si approssima alla verità; e questo è il più forte argomento che siasi messo innanzi finora.

E contro questo la Camera mi permetterà di riassumere gli elementi che costituiscono questa media.

Ognuno di noi sa, o signori, che il censo o la rendita censuaria, a misura che s'innalza, la sproporzione tra la lira censuaria e la quota d'interesse, ossia la rendita effettiva, diventa minore. E quando i censi sono antichi, e quindi bassi (come per esempio nel Genovesato), la sproporzione diventa maggiore, e quindi la rendita effettiva accertata si aumenta.

Ora, signori, se questo censo che è un elemento di calcolo è basso od alto, la sproporzione aumenta come aumenta per l'altezza del saggio d'interesse, come l'onorevole Lanza e l'onorevole Bastogi vi hanno dimostrato. Ne viene quindi che, se per caso voi trovate una provincia dove il censo sia elevato ed il prezzo dei fondi altissimo, perchè sono ricercati, ed il saggio d'interesse applicatovi è pure alto (come nel Genovesato), voi avete tre elementi tutti convergenti ad accrescervi la sproporzione; allora voi avrete pur troppo la media; ma la media è la media degli errori e non l'avvicinamento alla verità. Quest'argomentazione, cioè, che le medie sono erronee, quando sono prese dalle cifre convergenti e non divergenti, si può riscontrare col fatto, e quindi il vostro criterio sulle medie crolla da sè stesso.

Infatti, o signori, io trovo qui nel vostro progetto, anzi nel rapporto dell'onorevole Allievi, la prova la più flagrante del mio asserto.

Si trattava di vedere l'applicazione di queste medie alla provincia delle Marche, si trattava di vedere come questi elementi presi in quantità diverse influiscano sul rapporto di proporzione. I fabbricati e i terreni delle provincie romane sono diversamente censiti. La rendita effettiva è di 104 milioni, se si fondono i due censi, ma se sono separati i due censi, questa rendita sale fino a 110 milioni: separati dunque producono 110, ed uniti, conglobati, producono 104 milioni di rendita effettiva, e da che proviene questo, o signori?

Proviene dalla ragione che il censo dei fabbricati è assai più elevato; e siccome dei fabbricati se n'è preso il sesto, cioè dell'elemento che essendo un sesto alto tende ad abbassare la sproporzione e quindi a diminuire la rendita da accertarsi; e dall'altra parte essendo preso il tredicesimo dei terreni, cioè dell'elemento che essendo basso, tende ad aumentare la sproporzione ed accrescere la rendita da accertarsi, così l'onorevole Allievi fu costretto a dire che in questo caso chiara gli appariva questa verità, e quindi volle tener separati i due censi, e così ottenne la maggior rendita, e gravò le provincie romane di un aumento di contingente d'imposta.

Ma l'onorevole Allievi non pensa che ciò che avviene nel censo poteva ben arrivare nel prezzo e nel saggio d'interesse come, per esempio, accadde in Piemonte, dove la media entità dei contratti è di ottocento lire, e in Lombardia è di due mila.

Voi mi dite: queste differenze fra il censo dei terreni e dei fabbricati nelle provincie romane le conosco, e quindi ne deduco diversi risultati, tenendo separati i due censi. Ma se non le conoscete? Allora sarà l'arbitrio. Quindi io credo che questi compensi fatti fra tutte le diverse cifre che convergono insieme, ogni qual volta voi non potete provare che avete prese di tutti quanti questi elementi eguali proporzioni, voi non potrete mai stabilire che quella media sia un'approssimazione alla verità.

Voi ne avrete il riscontro nel vostro subriparto che ogni qual volta prenderete dai contratti, i quali riguardano i fabbricati, una media proporzionale di contratti sui terreni, voi ne otterrete una data cifra di rendita; ogni qual volta ne prenderete una quantità non proporzionale, voi ne otterrete un'altra.

La media che è la base del sistema, non può avere alcun valore, perchè questa media non è stata dedotta a seconda delle regole, le quali dirigono i calcoli della probabilità. Mi riassumo dunque.

La base è erronea, il principio economico è vago ed indeterminato e di niuna pratica utilità. Il principio logico non è applicabile, perchè l'analogia non si verifica. Il risultato poi è arbitrario ed ingiusto.

Ma si potrà dire, o signori, che l'esecuzione di questa base fu regolarmente fatta?

Qui mi permetterà la Camera d'indagare come l'esecuzione avrebbe potuto dar luogo a qualche calcolo di probabilità.

Questi contratti in Francia furono spogliati in virtù di un regolamento con metodi uniformi, mentre invece, o signori, qui i contratti sono stati spogliati da diversi individui sopra una tabella, senza nessuna regola. Questo esame è stato abbandonato all'arbitrio dei diversi spogliatori. Questo spoglio dei contratti è stato fatto su d'un modulo ove erano indicati il nome del possessore, il prezzo del fondo a cui era applicata la rispettiva rendita censuaria.

Ma quando si esamina un contratto, se non si esaminano ad un tempo le servitù e tutte quelle altre

circostanze che valgono a diminuire il prezzo, se non si dà un'uniformità a questi spogli, si può egli avere in essi alcuna fede?

Signori, io ho letto qui, nel processo verbale della Commissione, che un onorevole commissario disse, che gli spogli dei contratti non meritavano alcuna fiducia; è l'egregio signor Franchini che lo dice. Nessuna fede! E perchè? Perchè non erano stati spogliati con metodo uniforme. E questo è naturale; giacchè se gli individui cui fu commessa questa operazione non andarono a vedere più in là delle somme enunciate nei contratti, senza esaminare le condizioni che modificano il prezzo del contratto stesso, essi necessariamente avranno dato un prezzo che non è il vero.

Ma non basta, o signori: in Francia per mettere in esecuzione queste basi e per esaminare i risultati degli spogli, furono inviati dei commissari speciali ne'dipartimenti.

Ora, qui da noi, chi ha verificati gli spogli? Nessuno. La Commissione governativa? No. La Commissione ministeriale lo dice: nessuno ha riconosciuto il risultato degli spogli. Dunque non ci fu metodo uniforme, non ci fu verifica.

Io credo, o signori, che quando un progetto riposa su basi erronee come la popolazione, il catasto antico, e la media dei prezzi, del saggio d'interesse e del rapporto di proporzione fra il censo e l'interesse, quando il principio logico è male applicato, e il principio economico è inefficace per la sua banalità; quando i contratti furono spogliati senza metodo uniforme, e non verificato il risultato degli spogli, io affermo con piena convinzione che la legge è stata fatta a caso, e credo che se v'è una legge la quale possa dirsi riposare sull'arbitrio, questa, lo dico in coscienza, è il tipo modello delle leggi arbitrarie. E se una legge è basata sull'arbitrio, o signori, voi potete ben comprendere quale sia la conseguenza, l'ingiustizia, cioè, la più insopportabile.

Però prima di terminare la parte critica del mio discorso, dirò alcune parole relativamente a quello che si doveva fare. Prima di passare a proporre quali sieno le idee fondamentali che dovrebbero servir di base al sistema di perequazione, mi permetterete, o signori, di dire come si debbano controllare i criteri, e come sieno stati controllati altrove.

Le risultanze catastali hanno per base il giudizio di una parte imparziale, cioè il perito. Voi potete benissimo da una parte stimata d'un dipartimento, di una provincia, venir a dedurre quello che non conoscete, cioè la parte inestimata. Ogni cifra, o signori, non ha valore che in quanto è riportata alla persona, all'interesse ed all'intelligenza di quello che l'ha scoperta. Avete un'altra base, un'altra cifra, ed è il fitto. Il fitto, o signori, è il giudizio di colui che dibatte col locatore l'interesse dovuto al capitale, è la cifra la meno dubbia. Poi viene il giudizio del compratore, cioè la cifra che riguarda il prezzo del fondo.

Voi potete, o signori, per fare questi tre giudizi ap-

prezzarne i risultati, dappoichè avete nel fitto il mezzo di modificare la cifra che proviene dallo spoglio del contratto, ed avete il mezzo di verificare le risultanze catastali, perchè, come dissi ieri, se non mi sbaglio, le risultanze catastali, ormai è conosciuto, non essere atte che a formar solo una più equa ripartizione fra gli abitanti dello stesso comune.

Signori, io non dirò che il sistema degli affitti per esser assunto come base debba essere generale, perchè nè in Inghilterra, nè in Francia lo è; o, per dire più esatto, lo è soltanto al nord, come si verifica per l'appunto da noi; eppure i fitti nella legge del 1819 in Francia furono presi come uno dei criteri per fare la ripartizione fra dipartimento e dipartimento.

Adesso non ne dirò qui il motivo, ma ogniquale volta voi avete il fitto anche in poca quantità in alcune provincie, voi avete il criterio che può modificare l'altro risultato.

Ed ecco come io avrei potuto ammettere un progetto di ripartizione basato su criteri i quali si controllano fra loro. Ma ogniquale volta voi non prendete che un solo criterio, e che è il più erroneo, questo non controllato da nessun altro criterio, applicato ed eseguito in quel modo che ho detto, lascio a voi, o signori, il giudicare se questo sistema fondato su queste medie, con questi principii, con questi risultati possa essere la base di un progetto di ripartizione.

(Segue un breve intervallo di riposo).

Dopo avere esaminata la parte storica, io mi credo in debito, o signori, di proporre il modo col quale questa perequazione dovrebbe esser fatta.

Domando per pochissimi minuti la benevola attenzione della Camera, giacchè, se avessi questa, certo non avrei il coraggio di continuare, tanto più che, ora più che mai, ho bisogno di tutta l'indulgenza de' miei onorevoli colleghi.

Io distinguo, o signori, in due parti questo problema di perequazione; il problema cioè economico, che è quello del modo col quale si deve fare la perequazione, ed il problema che dissi fin da principio critico, cioè del modo di verificare la rendita effettiva di ciascun contribuente. L'uno da me è separato dall'altro; epperò, prima di inoltrarmi, io esaminerò come si debba verificare questa rendita, giacchè facilmente si può dire che si può immaginare un sistema di perequazione, il quale poi praticamente non sia possibile.

Quindi, noi qui non essendo uomini d'accademia, ma uomini positivi che dobbiamo dare al Governo i fondi necessari pei bisogni dello Stato, non mi crederai autorizzato ad esporvi le mie idee, se non le credessi facilmente attuabili.

La prima questione è questa: per qual via si deve fare la perequazione? Col mezzo adoperato dalla Commissione, vale a dire col mezzo degli sgravi ed aumenti immediati e simultanei, oppure per isgravi ed aumenti successivi?

Rispondo che non accetto il progetto della Commissione, in quanto che è fondato sul metodo degli sgravi

ed aumenti immediati; non lo accetto sotto il punto di vista economico, non lo accetto sotto il punto di vista politico.

Non lo accetto sotto il punto di vista economico, perchè ogniquale volta si tratta d'imposta nuova e d'imposta prediale, è da vedere quale effetto produrrà sulla ricchezza pubblica. Ogni aumento d'imposta territoriale, alcuni dicono, si traduce in diminuzione di rendita. Questo è verissimo. Ogni diminuzione di rendita si traduce in una diminuzione di capitale: ogni diminuzione di capitale, alcuni dicono, ma non lo dico io, è uno spoglio. D'altra parte, in forza dello stesso principio, ogni diminuzione d'imposta si traduce in un aumento di rendita; ogni aumento di rendita in un aumento di valore di capitale; ogni aumento di valore di capitale, non prodotto dal lavoro, in un regalo. Quindi ogniquale volta prendete ad esame un aumento, avete da una parte un regalo che fa lo Stato. Ed a chi lo fa? A quelli che sono stati sgravati.

Sono vere queste proporzioni? Io credo in alcuni casi sì, in altri no. Da questo dipende la soluzione del problema.

Ogniquale volta voi diminuite l'imposta al compartimento più aggravato, se è vero che l'imposta è una spesa di produzione, che le spese di produzione determinano il prezzo di costo, e il prezzo di costo è quello che regola tutti i mercati, che cosa avviene quando il mercato è un solo? Che diminuendo le spese di produzione, si diminuiscono i prezzi; quindi se da un lato diminuendo l'imposta avete accresciuta la rendita, dall'altro la diminuite mediante il fenomeno economico prodotto dall'unità di mercato, la quale ha per ufficio di livellare i prezzi. Dunque non crescete la proprietà, dunque non vi è regalo.

D'altra parte avviene un fenomeno simile ma in senso inverso ogni qualvolta si aggrava l'imposta.

Poniamo, a mo' d'esempio, che gli Abruzzi venissero più aggravati d'imposta (parlo di quella località, perchè l'onorevole De Blasiis, napoletano, è appunto quegli che ha ideato il sistema Rabbini). Tutti sanno che in giornata i prodotti abruzzesi sono comperati dai Lombardi, i quali colà si recano perchè l'ettolitro di grano vi costa meno che in Lombardia, dove maggiori sono le spese di produzione a cagione delle maggiori imposte. Da questo nasce che l'aumento di prezzo dei prodotti accresce le rendite diminuite dall'aumento delle imposte. Ecco come il compartimento più gravato trova nell'aumento dei prezzi ciò che perde nella maggiore imposta.

Il compartimento che è meno gravato e che viene a subire un aumento d'imposta, venendo al mercato dove tutti i prezzi si livellano e dove il prezzo più forte è quel che regola tutti gli altri, voi coll'aumento successivo dell'imposta non lo spogliate, perchè trova nell'aumento del prezzo l'aumento della rendita.

Il che dimostra chiaramente che la rendita è l'effetto e non la causa del prezzo dei prodotti. Dunque dal prezzo dei prodotti accrescendosi o diminuendosi la rendita dei proprietari, ne viene per conseguenza che

ogni qualvolta questo sgravio e questo aumento sono fatti successivamente e separatamente, nessuno è turbato, nessuno è spogliato, nessuno è regalato.

Io dico, se la scienza economica ci insegna che queste perequazioni non si possono fare che per aumenti successivi, o per isgravi successivi senza turbare alcuno, il problema è risoluto, dappoichè il problema era quello di pareggiare la condizione dei fondi senza turbare la condizione dei proprietari, e somministrare allo Stato tutte quelle somme necessarie per far fronte alle spese.

Ora la scienza economica c'indica come ciò si debba fare, e tutto sta in ciò.

Se lo stato delle finanze è talmente florido da permettere degli sgravi, allora si procede per isgravi, ma se nello stesso tempo voi fate degli sgravi da una parte e mettete degli aggravati dall'altra, allora ne nasce, o signori, il turbamento e lo dimostrerò.

Se sul mercato il prodotto di quel compartimento che è più gravato acquista un prezzo maggiore degli altri, quest'aumento si traduce in aumento di proprietà, come accade in Lombardia ove il prezzo dei prodotti è più elevato.

D'altra parte se voi diminuite questa tassa al lombardo, per esempio, e non lo forzate a diminuire il prezzo de'suoi prodotti, voi lo regalate.

Quindi in forza della scienza economica, la quale invoca questo principio, cioè che la rendita è l'effetto e non la causa dei prezzi, ed in forza di questo principio se non volete turbare le proprietà, voi siete costretti fatalmente a scegliere o gli aggravati, od i disgravati immediati.

Ma alcuno ci dirà: se l'Italia ha gravi bisogni, e deve oggi aumentare le imposte, le provincie lombarde, le parmigiane, le romane che sono aggravate non saranno contente; esse hanno bisogno di sgravio, poichè hanno pagato molto. Ma, io dico, egli è vero che in quest'anno tutti devono contribuire in modo proporzionale ai bisogni dello Stato; ma sapete voi che cosa ottenete quando diminuite quattro milioni ad una parte e li accresciate nello stesso tempo all'altra? Voi fate pagare in quest'anno ad una provincia quello che fu tolto da altri Governi, cioè in quest'anno voi diminuite, se è vero quello che ho detto, un capitale di 100 milioni ad alcune provincie per darlo ad altre. Ma lo Stato non ha diritto che d'imporre, e d'imporre per i propri bisogni. Il Governo ha diritto di far sì che quest'imposta entri nelle casse del tesoro per far fronte ai bisogni annui dello Stato, ma non ha diritto di livellare le proprietà ed i capitali; ha diritto solo a prendere delle quote di rendita per i servizi che rende all'Italia, e non deve occuparsi del passato, che è consacrato dai secoli e che permette di attendere.

Io diceva che questo passato può benissimo attendere, e perchè? Io prendo in questo momento due fatti, divido il proprietario dalla proprietà, e dico: il proprietario lombardo investe il suo danaro al 4 per cento,

il proprietario piemontese lo investe al 3 (è la Commissione che lo dice); dunque la condizione dei proprietari lombardi non è tanto infelice, oserei quasi dire che è migliore di quella dei proprietari piemontesi. Se un capitalista volesse investire 100 lire, troverebbe maggior guadagno ad investirle in Lombardia che in Piemonte. Volete ora guardare la terra, l'agricoltura? Non vi è paese al mondo il quale sostenga il paragone per la floridezza della coltura delle terre quanto la Lombardia; solo la Seczia, almeno per quanto io sappia, può contendere di primato con essa.

Dunque oggi nè proprietari, nè fondi lombardi si trovano in tale condizione da rendere urgente lo sgravio immediato.

Io credo dunque che se egli è vero che aumenti e sgravi immediati producono quella perturbazione a cui ho accennato; se egli è vero che gli aumenti e gli sgravi successivi non la producono, egli è certo in conseguenza che questo progetto debb'essere respinto, perchè esso contiene in sé la massima che si debba venire a perequare tutto in un punto.

Questo io vi diceva ieri, essere contrario anche a quanto in questa materia si fece presso tutte le nazioni.

La Francia stessa non ha ancora raggiunto una perfetta perequazione, poichè vi hanno in essa dei dipartimenti che pagano l'ottavo della rendita, mentre ve ne hanno altri che pagano solo il diciassettesimo, vale a dire sono dipartimenti che pagano il doppio degli altri. In Francia vi è dunque fra dipartimento è dipartimento quella differenza all'incirca che vi è in Italia fra il Piemonte, la Sicilia e la Lombardia.

(Il ministro delle finanze fa segni di diniego)

Mi pare che l'onorevole ministro delle finanze accenni che io non sono nel vero.

Le cifre compariscono nella legge stessa del 1821, e dalla legge risulta come nel dipartimento della Senna questa cifra sia l'8°, in altri essa sia il 9°; in generale però in tutti i dipartimenti è minore, cioè un 10°, un 13°, fino ad un 17°.

Questo è quello che posso dire e che all'occorrenza potrei provare con carte e documenti.

Sta dunque in fatto, che al momento in cui parlo, dopo dieci successive perequazioni, la Francia si trova in tale stato, che vi sono dei dipartimenti i quali pagano il doppio degli altri in fatto d'imposta.

Questo lo affermo, e se occorre pubblicherò il documento.

Se adunque il mezzo per perequare è l'aumento successivo e lo sgravio successivo, anche la prudenza politica credo ci consigli d'appigliarci a questo mezzo. Ma di ciò mirabilmente trattò l'onorevole Rattazzi, quindi io lo lascio da parte.

Ora mi si domanderà come io intenda, e come io proponga di fare nel momento attuale.

Tralasciando per ora la questione del catasto, come si dovrà fare per accertare la rendita? Io credo che

ci sia un mezzo. Io dico che mantenendo il contingente totale richiesto dai bisogni dello Stato e prendendo a considerare la cifra di 875 milioni, rendita effettiva accertata dell'Italia, essa corrisponde a 12 centesimi d'aliquota d'imposta per ogni lira di rendita effettiva.

L'aliquota d'imposta dunque che voi volete, secondo me, imporre oggi a tutta l'Italia è di 12 centesimi per ogni lira.

Io all'incontro proporrei che quest'imposta fosse di 12 centesimi e mezzo, cioè stabilire un'aliquota d'imposta di 12 centesimi e mezzo sulle rendite effettive di tutte le proprietà stabili. Io credo che il contingente sia la negazione della vera scienza finanziaria, e tanto più vorrei evitarlo in quanto che lo reputo un resto dell'epoca feudale. Quando i signori non sapevano distribuire le imposte, le misuravano secondo i loro bisogni, e dicevano: abbiamo bisogno di tanto, e poi le ripartivano.

È certo che se nello Statuto abbiamo stabilito che ognuno paghi l'imposta secondo i suoi averi, il contingente è la negazione di questo principio.

Signori, la perequazione io credo che in teoria sia giusta, poichè io non sono di quelli che credono il principio di perequazione falso; io credo però che la perequazione al fatto pratico sia come la quadratura del circolo, poichè la mobilità dei valori è ostacolo insormontabile alla perequazione. La perequazione nella pratica non si ottiene; bisogna però che in tutte le leggi sia salvo il principio della proporzionalità che è consacrato dallo Statuto e dalla giustizia, e che non bisogna mai abbandonare. Poichè, se voi lo abbandonate, non fate progredire la nazione nella via della giustizia, e vi allontanate da quel principio che è il trionfo della civiltà moderna.

La proporzionalità, o signori, è la negazione del vostro contingente; quindi io vi faccio la proposta di mettere un'aliquota d'imposta.

So che nell'istesso tempo taluno mi dirà: se voi aggravate le provincie che devono essere sgravate, come saranno esse contente? Ebbene, io credo che fin d'oggi si potrebbe decretare la perequazione indipendentemente dalla questione critica sia del catasto provvisorio che del catasto stabile; ma di questo parlerò in appresso.

Io credo che fin d'oggi voi potete decretare la perequazione, ed ecco come. La differenza che passa tra la imposta attuale che si paga in alcuni compartimenti meno gravati, e l'imposta che si paga in alcuni altri che si dicono più gravati, non è che di 10 centesimi. Si dice: che l'imposta siciliana è di 10 a 11, si dice dalle altre parti che l'imposta lombarda è di 19 a 20..., se non sbaglio, me ne rimetterò del resto all'autorità dell'onorevole commissario regio che è versatissimo in questo.

Ora, se voi dite: la perequazione è decretata fin dal giorno d'oggi salvo a sgravare mezzo centesimo ogni anno, ci sarebbero sette centesimi e mezzo da pere-

quare, e in quindici anni voi avreste la perequazione completa.

In questo modo i fondi riacquisterebbero parte di quel merito, di quel valore che voi loro volete dare con un milione di sgravio, poichè io vedo che tutto insieme il vostro progetto porta attualmente di sgravio un milione.

Questo sistema poi, rispettando il passato, provvede al presente inquantochè i 110 milioni dovrebbero assolutamente entrare nelle casse dello Stato. Anzi io credo si dovrebbe stabilire nella legge che ogniqualvolta i dodici centesimi e mezzo non facessero entrare nelle casse dello Stato i 110 milioni, si debba aumentare di mezzo centesimo, di uno, se occorre, e più, fino, insomma, che nelle casse dello Stato si versino i necessari 110 milioni d'aliquota d'imposta.

Ed io pel primo dichiaro, o signori, che approverò qualunque siasi progetto il quale dia allo Stato quella somma che gli è necessaria, giacchè la necessità dello Stato è così fatale, che è impossibile il sottrarsi.

Ma io credo che ogniqualvolta voi decretiate 12 1/2 d'aliquota d'imposta per ogni lira di rendita effettiva, voi avrete quello che è necessario.

Ma nello stesso tempo, o signori, la questione non è soltanto economica e scientifica, essa è pure anche pratica.

Qui si tratta di risolvere ardui problemi, cioè del come quest'aliquota sarà messa, e su che base.

Ebbene, o signori, io non voglio sollevare la questione del catasto, nè stabile, nè provvisorio. Del catasto succede come della tela di Penelope, che si tesse oggi e distesse domani.

Io non credo ai catasti quali furono fatti dall'onorevole Rabbini; io credo che tra quindici anni questi catasti non serviranno più a nulla; è questa la mia opinione, e credo sia l'opinione generale.

Giacchè, o signori, questo catasto che doveva costare all'Italia cinque lire ogni ettaro, credo che ne costò quindici; questo catasto, che doveva essere finito in pochi anni, invece durerà forse un terzo di secolo e più, e credo che al momento attuale non si ha neppure un solo comune totalmente catastato.

Dunque non parlo del catasto, nè qui si tratta di catasto; nemmeno parlo del catasto provvisorio. Io non dirò come il catasto provvisorio sia stato compiuto in tre anni, come in Sicilia, dal 1849 al 1852; e neppure come, se invece di tutti questi lavori, o signori, che hanno durato dal 1861 al 1863, si fosse decretato un catasto provvisorio sin d'allora, oggi avremmo forse la base sulla quale assestare la nuova imposta.

Quello che è passato non dipende più da noi, o signori. Io propongo quindi il sistema delle consegne.

La consegna può essere una base?

Credo che l'onorevole Sella vorrà approvare questo mio progetto, il quale ha la stessa base delle consegne come quello da lui proposto per il subriparto.

Come vedete, o signori, questa idea non è da me che più generalizzata, giacchè io penso che se il subriparto deve essere fatto per consegne, come l'onorevole Sella propone, in questo caso sarà cosa migliore il generalizzarla, giacchè il tempo necessario per applicarla al subriparto è uguale al tempo necessario per metterla in esecuzione nel riparto generale.

La perequazione dell'imposte sui fabbricati, o signori, fu decretata in Piemonte il 31 marzo 1851, ed il 1° luglio del medesimo anno fu messa in esecuzione. Vedete dunque, non vi furono che tre mesi di tempo per mandar questa legge in attività.

Dunque queste consegne non sono poi cosa così difficile da non poter in sostanza essere mandate ad effetto immediatamente, poichè ne avete un esempio in questa legge piemontese, a seconda delle informazioni datemi da persone competenti.

È ben messo in sodo dunque che il 31 marzo fu votata questa perequazione delle imposte sui fabbricati, e dopo tre mesi fu messa in esecuzione.

Ma vi sono delle obiezioni su queste consegne, ed io ne tengo conto per potervi rispondere.

La prima è che la consegna facilmente riesce erronea. Si dice: « La consegna non potrà mai accertare la vera rendita, purchè voi non facciate almeno il catasto provvisorio; onde se non avete il perito per controllare la consegna, avrete sempre delle cifre erronee che non potranno essere base di nessuna imposta: quindi bisogna respingere la consegna. »

Io credo, o signori, di aver trovato il mezzo di poter far sì che queste consegne non siano erronee: il contingente che è nell'opinione del ministro ha due scopi: il primo è quello di avere una somma certa, l'altro scopo, come diceva l'onorevole Sella sull'imposta della ricchezza mobile, è quello di far sì che ogni individuo controlli l'altro per fare che le dichiarazioni sieno veraci.

Ebbene, signori, se invece di questo contingente voi decideste che tutti i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie per le spese comunali e provinciali fossero aggiunti alla tassa fondiaria, voi avreste là un controllo, avreste là un mezzo perchè ogni individuo che conosce bene se quell'altro non dichiara la sua rendita vera effettiva, egli sarebbe costretto a pagare di più; in questo interesse, o signori, voi trovereste la garanzia della verità.

Quindi, se nella legge si sanzionasse che le sovrimposte comunali e provinciali per tutte le spese si dovessero stabilire sopra la rendita dichiarata, il sistema de' contingenti non sarebbe più necessario.

Si dirà ancora: ma questa consegna dei fabbricati è più facile che la consegna dei terreni, mi pare già di sentirlo a dire, e vedo che l'onorevole ministro delle finanze mi fa un segno affermativo.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Non faccio cenni. (*ilarità*)

BALLANTI... questa consegna dalle proprietà rurali è molto più difficile che la consegna dei fabbricati; ecco l'obiezione.

Io ho studiata questa materia ed ho trovato in Italia una istituzione che fa onore e che è molto lodata da Adamo Smith, il quale anzi la loda sovra i migliori catasti, anche su quello fatto in Lombardia, e ciò io dico, perchè questa lode da uno straniero, questa lode data dal fondatore della scienza economica accresce onore all'Italia.

Egli che non era partigiano dei catasti inglese e scozzese, egli aveva trovato nella repubblica veneta una istituzione molto semplice, ed era un registro dove tutti i fitti si dovevano notare, e se non era il fondo affittato si doveva stabilire un fitto presunto. Ciò era molto facile. Quindi se, per esempio, voi ammettete che la rendita da dichiararsi fosse quella del fitto o del fitto presumibile, e ne stabiliste fin d'ora le norme, salvo le contestazioni da definirsi, voi avreste in tre o sei mesi tutte le rendite dichiarate.

In tal modo si faceva allora: quando un tale non avesse affittato la sua terra e non avesse da produrre il suo contratto di affitto per far conoscere qual fosse la rendita della sua terra, si formerebbe l'affitto presunto, salvo all'individuo di ricorrere, senza però impedire il corso all'esecuzione della legge e dell'imposta. In guisa che, o signori, voi vedete che in questo modo la consegna dei terreni è così facile come quella sui fabbricati.

Dunque, signori, queste consegne, se sono controllate dai contratti di fitto, se sono verificate per mezzo del prezzo o di perizie che non dovrebbero avere un effetto sospensivo, la consegna sarebbe l'unica e la miglior base per ripartire l'imposta.

Giacchè, o signori, sappiate che il numero dei catasti, che l'onorevole Allievi porta a dieci in Piemonte, arriva a centinaia. E sapete perchè? Perchè dal 1731 ci fu una legge che permise ad ogni comune di modificare il catasto sia nel prezzo, sia nel nome delle monete. Si fecero quindi centinaia di catasti in diverse forme e con diverse nomenclature di valori.

Ora, o signori, io credo che se volete fare un riparto in queste provincie, egli è necessario venire alla consegna. E se dovete venire alla consegna, io credo che è meglio di prenderla come base generale, giacchè una legge che posasse su disposizioni particolari per alcune provincie italiane, non sarebbe certamente tale da doversi da noi ritenere come accettabile; sarebbe una di quelle leggi eccezionali che l'Italia non deve più fare.

Quindi io dico che se questa consegna è necessaria per venire all'attuazione ultima, perchè a questa finalmente dovete venire, sarebbe molto meglio di stabilirla tosto come regola generale, giacchè fatta nel modo che ho detto, io non la credo nè erronea, nè lenta, nè difficile.

Quindi, signori, non volendo più abusare della vostra attenzione, mi riassumo, e dico: al vostro sistema di perequazione per aumenti e sgravi immediati e contemporanei, io sostituirei l'aumento soltanto, ri-

servando di fare gli sgravi più tardi ed in modo successivo.

Al vostro sistema dei contingenti che è anticostituzionale, e che risveglia una rimembranza del passato sistema feudale, io oppongo il nuovo principio dell'eguaglianza proporzionale, cioè il sistema della quota. Al vostro criterio, alle vostre medie, ai vostri sistemi di popolazione, di catasti, di contratti di compra-vendita, io oppongo la consegna controllata dai fitti e dai contratti di compra-vendita e dal perito in caso di contestazione, senza però che la contestazione possa arrestare il corso della legge.

Quindi al progetto ministeriale io ho l'onore di contrapporre un altro, e mi contenterò se la Commissione vorrà gettarvi sopra uno sguardo benevolo per prenderlo in considerazione e lo deporrei sul banco della Presidenza, dichiarando che in questo progetto sono state risolte tutte le questioni secondarie tali quali sono state risolte dalla Commissione, cioè a dire questione delle spese provinciali, la questione dell'unità dei titoli d'imposta, e tutte le altre questioni relative.

Io dunque, o signori, non ho che alcune parole a dire.

Se la politica vuole che la giustizia sia fatta, e sia fatta in modo pratico; se l'economia vuole che la perequazione sia fatta, non per isgravi ed aumenti immediati; se la prudenza politica vuole che in questi momenti non sieno turbate quelle relazioni morali le quali sono necessarie nei momenti in cui versa l'Italia, io credo che voi dovrete fare come fece il popolo ateniese quando gli fu proposto un progetto che era utile ma ingiusto; se voi credeste anche utile il progetto ministeriale, io sono sicuro, o signori, voi lo respingereste perchè ingiusto. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. (*Movimento d'attenzione*) Signori, io ho ascoltato attentamente gli oratori i quali mi precedettero, e specialmente coloro i quali hanno oppugnato il progetto di legge.

A me pare che l'errore di coloro i quali lo combattono consista in ciò che, o considerano solo alcuna parte di esso, e non il suo complesso, o non lo considerano nelle medie attinenze col sistema generale delle imposte e coll'ordinamento delle nostre finanze.

Io mi propongo di mostrare che, riguardando questo progetto nel complesso di tutte le sue parti, si rimane persuaso della sua giustizia e della sua equità; che esaminandolo nelle sue attinenze col sistema generale delle imposte, si è convinto della sua necessità e della sua urgenza.

Egli è certo che il bisogno di una perequazione dell'imposta prediale è stato uno dei primi a manifestarsi in questa felice riunione delle provincie italiane.

Fin da quando il Parlamento accoglieva i rappresentanti di una parte sola d'Italia, uno dei temi più frequenti si era la necessità e l'urgenza di perequare

l'imposta fondiaria. Questi sentimenti vennero manifestati soprattutto in una interpellanza che faceva l'onorevole Pepoli nel giugno del 1860; alla quale rispondendo l'onorevole Vegezzi, che allora reggeva il portafoglio delle finanze, dopo aver dato conto dei lavori preparatori e della nomina di una Commissione a tal uopo, esprimeva la speranza che nel 1861 questa perequazione avrebbe potuto attuarsi.

Sopravvenivano nuovi e fortunati eventi, e l'Italia accoglieva in sé altri membri della sua gran famiglia. Il medesimo sentimento era di nuovo espresso fervidamente; e quando trattavasi di abolire il 33 per cento imposto alla Lombardia, facendo con ciò atto politico, era dichiarato da tutte parti che ciò non doveva togliere il conguaglio, anzi rendeva più opportuno l'accelerarlo per tutte le provincie. Più tardi allorchè si veniva alla votazione della legge del registro e bollo, l'onorevole deputato Bastogi, allora ministro delle finanze, era tratto, direi così, dall'universale consenso a dichiarare quello che poi non potè adempiere, certo non per sua colpa, cioè che non avrebbe attuato la legge di registro e bollo se non quando fosse presentata la legge di perequazione dell'imposta prediale.

L'onorevole mio antecessore finalmente per tutto il tempo che resse il Ministero sollecitò con ogni alacrità il compimento dell'opera desiderata.

Che cosa esprimeva ciò? Esprimeva quello che io ho accennato pur dianzi, cioè che se vi è un punto il quale sia non solo in sé stesso importante, ma la cui importanza sia stata sentita dalla nazione e da' suoi rappresentanti fin dal principio dell'unione delle provincie italiane, esso è, o signori, la necessità della perequazione dell'imposta prediale.

Non spetta a me il lodare l'opera della Commissione governativa che ha condotto il difficile lavoro di che si tratta; e certamente non è mestieri, perchè tutti gli oratori, sì quelli che difesero, sì quelli che combatterono il progetto, stimarono debito loro di rendere ad essa i meritati encomi. Bensì dirò che nella istituzione della Commissione medesima appaiono evidenti tre concetti fondamentali.

Il primo concetto è che la perequazione non può essere che approssimativa. Leggete, o signori, il decreto che istituisce quella Commissione, esaminate i verbali delle prime sedute; tutti convennero che una perequazione perfetta, forse in sé stessa impossibile, certo lo è senza lunghezza di tempo e molteplicità di lavori. Quello che si voleva si era di far cessare le più grandi disuguaglianze che esistevano fra gli Stati che avevano formato il regno d'Italia.

Il secondo concetto, non meno spiccato di quello che ho testè accennato, si era la necessità di aumentare l'imposta prediale per sovvenire ai bisogni dello erario. Ed anche questo pensiero era espresso dal decreto che istituiva la Commissione.

Conguaglio approssimativo, aumento contemporaneo d'imposta, queste erano le due idee capitali. Ma ve n'era una terza parimente esplicita e non controversa:

ed era che il primo conguaglio dovevasi fare da compartimento a compartimento, e non da contribuente a contribuente.

Non si può dunque, o signori, far colpa alla Commissione di aver colla sua proposta richiamati a vita gli antichi Stati, come taluno ha accennato, imperocchè ciò era nel suo mandato, e, dico di più, ciò era inevitabile. Dacchè si voleva pervenire ad un pronto conguaglio, bisognava prender le mosse dallo stato di fatto; e lo stato di fatto presentava una serie di catasti e di censimenti diversi, secondo i vari gruppi di provincie italiane. La Commissione non poteva far altro che appoggiarsi sopra queste basi e cominciare a perequare la condizione di esse provincie.

Signori, il lavoro della Commissione non è la deduzione rigorosa di un principio assoluto, non si dimostra matematicamente, ma è un giudizio complessivo nel quale entrarono elementi di vario valore, variamente combinati e temperati fra loro. L'onorevole commissario regio vi ha tessuto la storia dei lavori della Commissione, e vi ha pregati di ben nettamente distinguere l'opera sua definitiva da quella dei singoli suoi membri. Male adunque si vorrebbe argomentare l'inesattezza del giudizio finale, dall'inesattezza che per avventura si possa trovare nell'uno o nell'altro degli studi che formarono le premesse del giudizio medesimo. Molto si è detto nelle precedenti tornate e nella presente contro i vari elementi di cui si servirono i membri della Commissione nei loro studi; che anzi, sottilmente analizzandoli, si pretese di trovarli tutti falsi. Io credo al contrario che sieno tutti veri: non dico che sieno completi, ma hanno tutti quanti una parte di vero.

Era naturale che si cercasse un rapporto fra le rendite imponibili e l'imposta locale quale si paga ora, la densità delle popolazioni, i prodotti del suolo e gli altri elementi economici.

Contro questi studi della proporzione fra la densità della popolazione, la ricchezza terriera, e gli altri elementi economici non bisogna addurre esempi disparati di tempo e di luogo, non bisogna foggare esempi di repentine trasformazioni agrarie.

Io dico che nelle condizioni presenti d'Italia, nella varietà di colture delle sue provincie, varietà che pur non è discrepanza assoluta, il rapporto della popolazione e del prodotto coll'imposta è un elemento, e può dare risultati abbastanza plausibili.

Il secondo elemento che era pur naturale di studiare era quello dei vari catasti esistenti.

E come dispregiare questa via, soprattutto là dove esistono catasti regolari? Era naturale che gli uomini chiamati a pronunciare un giudizio sulla materia incominciassero dal tentare il paragone fra i catasti pur diversi di origine e di metodo per trovare nel confronto loro quell'elemento comune che servisse di base alla nuova imposta.

Era naturale finalmente che si cercasse nello spoglio dei contratti di compra e di vendita una base alle ope-

razioni che volevansi compiere. Questo anzi era il metodo che più si accostava alla possibile richiesta esattezza.

Io credo che di tutte le combinazioni che possono servir di guida per istimare la rendita imponibile di un territorio, quella che più si approssima al vero si è l'esame dei contratti d'affitto, o, in difetto di essi, dei contratti di compra e vendita.

Il dibattito libero fra il compratore ed il venditore, la concorrenza dell'offerta colla domanda, determinano il prezzo che nessuna condizione accessoria può alterare sostanzialmente.

Nondimeno anche questo sistema fu qui accusato di molte mende; si disse non esservi identità di circostanze nelle varie parti d'Italia, non identità di numero nei contratti spogliati per provincia, non identità di qualità trattandosi in alcuni luoghi di contratti relativi a possessi piuttosto vasti, e altrove a piccoli appezzamenti; si accusò la promiscuità dei contratti di fabbricati e di terreni, si andò tant'oltre da asserire che non era stata data alcuna regola per fare questo spoglio, che non era stato istituito alcun riscontro intorno ai suoi risultati. Circa a queste due ultime accuse io credo assai facile il confutarle, avvegnachè fossero prescritte le regole per fare lo spoglio nelle varie provincie; quindi presso il Ministero delle finanze venne da diligenti ufficiali fatto l'esame e il sindacato dello spoglio medesimo dei contratti.

Ma quanto alle altre mende le quali furono indicate, io non posso negare che non vi sia alcuna parte di vero; se non che, trattandosi di una massa così grande di contratti, non può derivarne una grave perturbazione, una diversità così esorbitante, come da taluno si è voluto supporre.

Ma, o signori, io vi prego di por mente ad una cosa, la quale non è stata avvertita finora, ed è che appunto si è cercato di provvedere a quelle mende con vari temperamenti, e soprattutto con quello dei saggi del rinvestimento del danaro.

Ho udito molti maravigliarsi perchè la Commissione abbia modificato i saggi di rinvestimento, che per ogni dove erano stati indicati dai periti, dalle Camere di commercio, dai prefetti delle provincie.

Si è chiesto con qual criterio siansi fatte queste modificazioni. Perchè qui si è diminuito il saggio primitivo nella proporzione, poniamo, dell'uno per cento, ed altrove soltanto del mezzo per cento?

Signori, la spiegazione di questo mutamento voi la trovate principalmente nella convenienza di pareggiare le condizioni dei contratti spogliati. Prendiamo, per esempio, la zona catastale del Piemonte, dove il saggio di rinvestimento fu diminuito più che altrove, e da 3 50 ridotto, se non erro, a 2 33.

Un onorevole deputato, alcuni giorni sono, supponeva che in uno Stato, il quale passa da un reggimento assoluto a reggimento libero, le terre debbano acquistare aumento di valore per effetto del movimento di capitali che suscita la libertà, donde verrebbe la di-

minuzione dell'interesse del danaro che nelle terre medesime si vuole investire.

Egli, a mio avviso, ha errato; imperocchè, là dove la libertà svolge le industrie ed i commerci, il primo effetto di questo svolgimento sia quello di portare il capitale verso le nuove vie che gli promettono nuove e maggiori ricchezze.

Io credo che là dove la rendita pubblica offre un buon impiego, là dove si stabiliscono Banche di credito, là dove le industrie fioriscono, i capitali si ritraggono dall'agricoltura, almeno in sul principio, per portarsi a nuovi impieghi. Parmi al contrario che nei paesi i quali erano retti a dominio assoluto, dove ogni progresso si reputava una novità pericolosa, dove le industrie ed i commerci erano avversati come stimolo a libertà, quivi tutti i capitali si dovessero volgere a preferenza verso la terra, perchè essa era l'unico fonte di produzione che potesse dare ai risparmi proficuo e stabile collocamento. Non potè dunque esser questa la ragione per la quale la Commissione ha diminuito il saggio dell'interesse nel Piemonte più che nelle altre parti d'Italia.

Ma se non questa, qual fu dunque la causa di tale mutamento? La Commissione trovò che gli spogli dei contratti fatti in questa zona catastale si riferivano a contratti di piccola entità in una proporzione maggiore che nelle altre provincie. Allora essa disse: poichè nei contratti piccoli il saggio del rivestimento è generalmente più basso che nei contratti di latifondi, noi dobbiamo abbassare il saggio dell'interesse nel compartimento piemontese, e correggere di tal guisa l'inconveniente che potrebbe avere la quantità di piccoli contratti in rapporto agli altri compartimenti catastali.

Lo stesso io credo che sia avvenuto rispetto alla Sicilia, la quale dopo il compartimento piemontese è quella il cui saggio d'interesse è stato maggiormente diminuito.

Ora io vi prego, o signori, di aver presente l'ordine del giorno col quale la Commissione incaricava un suo Comitato speciale di riassumere tutti gli studi e di formulare una proposta definitiva. Voi scorgete che la Commissione, mentre prendeva come punto di partenza il progetto dello spoglio dei contratti, dava al Comitato medesimo facoltà di modificare e di temperare i risultati di questo sistema coi risultati ottenuti mercè degli altri sistemi. Ma con quali norme doveva il Comitato procedere? Prima, o signori, che io vi dica con quali norme doveva il Comitato procedere, permettetemi di riassumere in breve quali erano stati i risultati dei vari sistemi o studi che ho indicati.

I risultati di questi studi erano stati, in primo luogo che i compartimenti da sgravare per giungere alla perequazione, e viceversa i compartimenti da aggravare si trovavano essere gli stessi, qualunque fosse il metodo che si era seguito.

Solo vi era una differenza circa l'entità di questo

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

aggravio, ma tali differenze non erano di grande rilievo.

Come io dissi l'altro giorno all'onorevole Boggio, nove erano le proposte, parte originarie, parte raggruppate e combinate tra loro, che furono sottoposte alla Commissione.

Or bene, se voi esaminate queste nove proposte vi è facile il riscontrare come, per esempio, circa il compartimento catastale del Piemonte e della Liguria il massimo ed il minimo contingente non differiscano di un decimo.

Se guardate alla Lombardia, ed eccettuate un primo tentativo, il quale abbassava in modo notevole il suo contributo, troverete che il massimo ed il minimo degli altri risultati non differiscono che d'un ventesimo.

Lo stesso o a un dipresso avviene per tutti gli altri compartimenti; e se pur qualcheduna di quelle proposte si discostava un poco più dalle altre, non era mai in guisa tanto notevole che non restasse fra di loro una grande prossimità.

Or questo è per me uno dei punti capitali del nostro subbietto. Se da questi studi fossero venuti risultati assolutamente disparati e quasi contraddicenti, allora io comprendo che non si potrebbe fare su di essi assegnamento. Ma quando metodi diversi guidano a conseguenze identiche o simiglianti, io credo, o signori, che si possa severamente affermare che la conclusione molto si approssima al vero. Ho detto diversità di metodi, ma ho detto poco; è mestieri aggiungere diversità d'indirizzo, diversità di dati, diversità di studi, diversità persino di carattere delle persone che istituiscono quegli studi. Nè si dica che essi operarono a seconda di un'idea preconcepita. Se preconcepito vi fu, altro non fu che quello della necessità della perequazione, della differenza esistente nell'imposta prediale fra una ed altra provincia; ma preconcepito sull'entità di questa differenza non era e non poteva esservi. Solo ciascuno di quelli che facevano la proposta doveva essere preoccupato ad un tempo da due idee: l'una di non aggravare soverchiamente alcuna provincia, che non fosse la sua, per non offendere la giustizia; l'altra di non sacrificare gl'interessi dei propri conterranei, i quali neppure poteva dimenticare.

Ma si è detto: ognuno di questi metodi è fallace. Come invocate la conformità delle conseguenze loro per giustificarle? Noi temiamo invece che le conseguenze siano erronee e fallaci come i principii.

Io sono d'avviso contrario per due ragioni. La prima è che ognuno di quei metodi, sebbene incompleto, pure abbia una parte di vero; la seconda, che così m'insegna il calcolo delle probabilità. Imperocchè quando per determinare un'incognita, tu hai più cognite diverse; se esse non si discostano notabilmente l'una dall'altra, la molteplicità loro diventa una guarentigia della bontà del risultato.

Tale, o signori, è il sistema che noi vediamo sempre

praticato nei problemi di geodesia, di nautica e, in generale, nelle scienze fisiche dove il calcolo matematico non è rigorosamente applicabile.

Io credo pertanto che se la Commissione avesse accettato il risultato dello spoglio dei contratti puramente quale veniva presentato dai suoi autori, essa sarebbe stata meno prossima al vero, di quello che temperandolo e modificandolo col risultato degli altri due metodi che si erano seguiti.

Ma, tornando là, dove io aveva interrotto il filo del mio discorso, mi resta a dire con quali norme il Comitato si regolasse per adottare modificazioni e temperamenti.

Signori, la norma che si è adoperata in ciò fu precisamente quella che il deputato Lanza l'altro giorno giustamente invocava. Si mirò a non crescere di soverchio le differenze dallo stato presente a quello che si propone come normale, si mirò a sgravare ed aggravare i varii compartimenti catastali il meno che fosse possibile, salva la giustizia; dove era dubbio lo s'interpretava in modo piuttosto favorevole che contrario a coloro ai quali toccava l'aumento maggiore d'imposta. (*Segni d'approvazione*)

Questa fu la norma la quale informò i lavori del Comitato; e che la Commissione stessa ha seguito per modificare e temperare di nuovo i suoi risultamenti.

Questa norma non solo fu seguita dal Comitato e dalla Commissione; ma quando io, entrato di fresco nel Ministero delle finanze, ebbi l'onore di convocare e presiedere la Commissione medesima, un nuovo passo fu fatto nel senso di cui vi parlo.

In quella per me memorabile discussione, quando si fece avvertito il pericolo che alcun compartimento fosse aggravato più di quello che gli competeva, quando parve che il contingente di un compartimento lasciasse nell'animo di taluni un dubbio di eccesso, si rettificò la cifra. Ed io ebbi la soddisfazione di vedere come tutti i presenti concorressero in un pensiero di equità e di conciliazione.

Rare volte, o signori, si videro uomini più competenti nella materia e di maggiore autorità, convenire unanimi in un risultato così preciso e determinato. Io confesso che quella sera uscii dalla riunione coll'animo perfettamente tranquillo, e colla certezza che la perequazione, la quale noi andavamo a proporre al Parlamento, non poteva peccare per guisa alcuna contro il principio della giustizia e dell'equità.

Io concludo questa prima parte del mio discorso: i metodi adoperati dalla Commissione non sono certamente di rigore matematico, nè le sue deduzioni sono assolute: ma ciascuno ha molta parte di vero sebbene abbia qualche cosa d'incompleto. I risultati danno fiducia di non allontanarsi dalla giustizia; le rettificazioni furono opportune, le transazioni equitative, per conseguenza io credo che la Camera può accettare con tranquillità di coscienza il progetto di legge.

Ma forsechè io intendo escludere con ciò la convenienza di studi ulteriori, di una perequazione ancora

più accurata? Tolga Iddio che io voglia spingere sino a tal punto le mie conclusioni!

Per lo contrario io avrò l'onore di presentare alla Camera nel corso del mese vegnente due progetti, l'uno dei quali tenderà a rifare il censo dei fabbricati per tutto quanto il regno, e l'altro tenderà a perequare l'imposta sui terreni in modi anche più precisi di quelli che si sono ottenuti. (*Bene! bene!*)

Questo è nei voti di molti Consigli provinciali, di molte petizioni presentate al Parlamento, ed io sono lieto di dichiarare, che questo fu sempre ed ora è più che mai nell'animo mio.

BOGGIO. Con questo esautorate la legge presente.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non posso dissimulare che sono persuaso che i nuovi lavori confermeranno il risultato che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni; e se vi saranno differenze, esse dimostreranno che si ebbe riguardo anche alle ragioni di equità nel determinare i contingenti compartimentali; che la perequazione si è fatta in modo da non peccare mai di eccesso e da non incorrere in una sproporzione che sarebbe contraria, ma non meno ingiusta della presente.

Questa è la mia persuasione; ma se la Camera, votato il presente progetto di legge, vorrà quindi accogliere il mio disegno di continuare gli studi, di procedere ad un esame ancora più accurato e preciso, esso darà soddisfazione eziandio a ragionevoli dimande ed a legittimi interessi. (*Bene!*)

(*L'oratore si riposa per pochi minuti.*)

PRESIDENTE. I signori deputati che sono nell'emisfero sono pregati di recarsi ai loro posti. La discussione continua.

MINGHETTI, ministro delle finanze. Prima di continuare il mio discorso io vorrei rispondere ad una parola che mi sono sentito susurrare all'orecchio al momento che stava per finire la prima parte del mio discorso.

Qualcheduno ha detto: ma voi esautorate la legge presente promettendo di istituire una perequazione ulteriore sopra dati più precisi e più esatti.

Io non lo credo. Non lo credo prima di tutto per ciò che accennai dianzi, cioè che io sono convinto che gli studi ulteriori riconfermeranno i risultati che noi proponiamo, mentre d'altra parte daranno una giusta soddisfazione a tutti i dubbi che sono stati sollevati a questo proposito. Ma vi è anche un'altra considerazione. Io credo che in materia di finanza non sia mai possibile che la prima legge che si presenta sia perfetta; l'esperienza, gli studi, i lavori, possono e debbono modificarla successivamente.

Non ho che a prendere l'esempio dell'Inghilterra per vedere come si ritocchino le leggi di finanza con grande frequenza.

Noi stessi abbiamo votate leggi di registro e bollo, di cui fra pochi giorni presenterò al Parlamento un progetto di riforma.

Noi abbiamo votato il regolamento doganale con

riserva di esaminarlo, e di proporvi quelle modificazioni che l'esperienza sarà per suggerire.

Noi abbiamo fatto il medesimo della tariffa doganale, della legge sulla ricchezza mobile, e via dicendo. Insomma, ogni legge di finanza ha in sé questo principio, che debba essere perfezionata e corretta di mano in mano che vi si scorga qualche inconveniente.

Io credo pertanto che, annunziando alla Camera che io presenterò ad essa un progetto per ulteriori studi di perequazione, io non faccio che rispondere al desiderio di coloro nei quali possa rimanere ancora alcun dubbio sui risultati di questo primo lavoro, senza in alcun modo esautorare gli studi fatti, nè la validità e l'autorità di quello che la Camera avrà giudicato.

Risposto così alla osservazione improvvisa che fu accennata, prenderò a considerare alcune obiezioni le quali sono state fatte nei giorni passati, la prima delle quali e la più grave mi fu rivolta dall'onorevole Rattazzi.

L'onorevole Rattazzi ha creduto di trovare in questa legge una pecca d'incostituzionalità. Egli ha affermato che il fissare la cifra, il contingente d'imposta dei compartimenti, eccede la potestà e i diritti del Parlamento. Il Parlamento può fissare a suo giudizio la somma totale che reputa necessaria alle esigenze del tesoro, deve dare le norme generali perchè l'imposta sia ripartita equamente fra tutti i contribuenti, secondo che prescrive lo Statuto, ma più oltre non gli appartiene di andare; è al potere esecutivo od al potere giuridico che spetta l'applicazione.

Questa, se non erro, è l'obiezione che l'onorevole Rattazzi mi faceva, che a me sembra sottile anzichè giusta.

E prima di tutto io chieggo qual è la legge, qual è la disposizione, qual è l'articolo della costituzione che limiti in questa parte i poteri dell'Assemblea legislativa? Io in verità non lo conosco, e lo chiedo indarno. Ma si dice che le Assemblee legislative fanno solo leggi generali e non scendono ad applicazioni. Neppure questo è esatto: le Assemblee legislative approvano anche atti speciali; decretano lavori, per esempio, una strada ferrata; pigliano provvedimenti relativi a tale o tal'altra provincia, statuiscono i compensi che debba dare tale o tal'altra provincia allo Stato. Ma lasciamo ciò, indaghiamo gli esempi degli Stati costituzionali.

Dal 1821, se ben ricordo, in appresso, le Camere dei Deputati e dei Pari in Francia sempre annualmente ripartirono il contingente generale dell'imposta prediale per dipartimento.

Essi non istettero contenti di quel che l'onorevole Rattazzi accorda, cioè a dire di stabilire la somma totale e di dare una norma generale per la sua applicazione, ma hanno ripartito per contingente dipartimentale la somma totale. Lo stesso fece l'Inghilterra della quale soglionsi meglio invocare gli esempi in questa materia. Colà ancora regnanti Guglielmo e Maria, l'atto che fissava la *land-tax*, la divideva eziandio per contingentati relativi a distretti e contee.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

Io potrei star pago dell'esempio di questi paesi nel periodo loro più fiorente costituzionale per disdire all'onorevole Rattazzi. Ma pare a me che vi sia ancora una risposta, la quale sorge dall'intimo della questione.

Se l'onorevole Rattazzi avesse recato innanzi quel che ha oggi enunciato l'onorevole Ballanti, cioè, voi dovete fissare la quota che ciascun contribuente pagherà sulla propria rendita, qualunque ne sia il complessivo prodotto; ma il contingente generale è un risultato, nè può fissarsi dal Parlamento *a priori*; se, dico, avesse recato innanzi questa proposizione, io comprenderei meglio l'argomento. Gli farei però osservare che la sola rendita imponibile del contribuente oggi riconosciuta è legale; e la rendita censuaria essendo calcolata sopra basi diversissime nei vari compartimenti d'Italia, l'unità di quota per ciascun contribuente sopra la rendita censuaria attuale sarebbe la maggiore delle ingiustizie e delle assurdità. Ma quando l'onorevole Rattazzi ammette da una parte che il Parlamento decida quale è la somma totale che deve stanziarsi per il tesoro, quando dall'altra giustamente invoca quello che dalla costituzione è prescritto, cioè, la parità d'imposta, fra i contribuenti, io trovo che per conciliare queste due premesse il solo ed unico mezzo è quello di determinare il contingente dei compartimenti. Una regola generale non può bastare alla diversità dei catasti, vi occorrono tante regole speciali quante sono le zone catastali. Ora queste regole speciali non più formulate astrattamente, ma tradotte in cifre, formano appunto il riparto che noi vi abbiamo proposto del contingente.

E noti l'onorevole Rattazzi, che i contingenti non sono relativi agli ex-Stati, ma sono relativi ai catasti, tant'è vero che la Sardegna è divisa dal Piemonte e dalla Liguria, che la Sicilia è divisa da Napoli, che le Marche, l'Umbria e le Romagne sono tra loro differenziate. Trattasi dunque di compartimenti catastali, a ciascun dei quali è necessaria una regola speciale, affinchè la somma totale che il Parlamento vuole che entri nel tesoro sia ripartita equabilmente fra ciascun contingente. Non v'è altro mezzo di giungere all'eguaglianza se non questo.

Ma vi ha di più. L'onorevole Rattazzi, a mio avviso, ha dimenticato nella sua argomentazione che questa legge non è una legge semplicemente d'imposta, la quale stanzi in bilancio per quest'anno 110 milioni; ha dimenticato che se vi è un aumento della imposta prediale, e se per questa parte la legge attuale può considerarsi come una legge d'imposta, per altra parte essa è una legge di conguaglio.

Ora, come si può conguagliare se voi non mettete a raffronto le parti? Se non paragonate coloro i quali hanno condizioni diverse, come farete a perequarli? Come perverrete a quell'unità che noi ci sforziamo di raggiungere? Ma se questa facoltà non appartiene al Parlamento, a chi spetterà di grazia? Forse al potere esecutivo spetterà la facoltà di stabilire il conguaglio

dell'imposta fra varie zone catastali diversamente aggravate? Tolga Iddio! Forse al potere giudiziario? Ma con quali regole il potere giudiziario potrebbe farlo?

In verità, se vi ha legge, della quale il Parlamento debba occuparsi, è appunto quella di una perequazione dell'imposta prediale. (Bravo! Bene! *al centro e a destra*)

Ma si è detto: voi potete arrivare direttamente alla quota individuale del contribuente mediante il sistema delle dichiarazioni individuali e delle denunce.

Io dico il vero, mi sono molto meravigliato sentendo inneggiare con tanto fervore al sistema delle denunce in questa discussione. Mi pareva strano, dopo aver anatomizzato colla lente microscopica tutti i difetti che vi possono essere nel sistema dello spoglio dei contratti, mi pareva strano che passassero inosservati tutti gli errori i quali sono inseparabili dal metodo delle denunce.

Io non escludo il metodo delle denunce; non lo escludo neppure in un catasto stabile, quando lo si consideri come uno degli elementi di quell'incognita che andate cercando, quando sia accompagnato da altri criteri coi quali venga debitamente ragguagliato; ancora meno lo escludo quando si tratti di un espediente momentaneo, della necessità, per esempio, di perequare senza indugio un distretto nel quale vi siano enormi disuguaglianze.

Per questa parte avrò occasione di spiegare in appresso come io possa accostarmi all'onorevole Sella, quando la sua proposta si limitasse a quei paesi dove non esiste un catasto regolare, e dove le disparità sono repute esorbitanti.

Ma quando, o signori, havvi un catasto regolare; quando è in vigore un sistema, del quale il paese non solo è contento, ma direi quasi, ne mena gloria dentro e fuori, quando trovo i risultati della scienza, come mai, signori, dall'età provetta dovrò rinvertire agli incunabili e riprendere quello che fu il metodo primitivo?

Il volere estendere le denunce come unico e fondamentale elemento a tutta Italia, anche là dove esistono regolari catasti, mi parrebbe un voler tornare dalle locomotive alle vetture, solo perchè vi sono dei luoghi nei quali le locomotive non possono passare.

Dico di più; a che scopo portare la perturbazione in mezzo a provincie che non chieggono mutamenti?

Ho accennato da principio che in Italia ovunque si esigeva una perequazione fra compartimento e compartimento; invece la perequazione fra contribuente e contribuente, mentre è richiesta vivissimamente in alcune provincie, in altre non è domandata; l'abitudine vi ha già stabilito il rapporto reciproco fra le terre, e, dico il vero, non saprei per quale ragione oggi, in mezzo a tante imposte nuove, noi dovremmo rimetter mano a tale materia, agitare i contribuenti e creare delle difficoltà là dove non ne abbiamo alcuna.

Lo ripeto ancora una volta, sono pronto ad accettare il sistema delle denunce come uno degli elementi anche di un'operazione stabile, ma non come il solo, nè il principale. Sono pronto ad accettarlo come il principale ed anche come il solo, se si vuole, qualora si tratti d'una perequazione momentanea, là dove il bisogno si manifesti urgente di ragguagliare la condizione fra contribuente e contribuente.

Tale è il mio giudizio, e mi sia lecito confortarlo eziandio coll'esempio della Prussia.

Nel 1861 il Parlamento prussiano decretò un catasto provvisorio, il quale andrà fra poco in attività, cioè al 1° gennaio 1865. Questo catasto è stato fatto con molta rapidità, e, a quanto pare, con molta soddisfazione del paese. Ne risultano aumento complessivo dell'imposta prediale, aggravio di alcune provincie (le orientali); sgravio di altre (le occidentali). L'operazione si fece prendendo a calcolo le masse di coltura, valutandole mediante tariffe, e sindacando le denunce dei proprietari, ove occorreva, con istima di periti.

La denuncia è stata uno degli elementi dell'operazione, ma non è stata nè l'elemento unico, nè l'elemento fondamentale. Imperocchè non si vuol dimenticare che le denunce hanno due grandi obbiettivi, il pericolo della infedeltà nelle portate, e il pericolo delle vessazioni nel sindacato.

La proposta che nel suo acuto e brioso discorso l'onorevole Boggio rammentava, quella fatta nel 1856 dall'onorevole mio collega il generale Menabrea, per un catasto provvisorio, era fondata su basi diverse.

Quella proposta comprendeva due ordini di operazioni: 1° Lo accertamento dei beni stabili rurali divisi per masse di coltura senza distinzione di appezzamenti; 2° La ripartizione dei detti beni e del loro reddito fra i diversi proprietari. In questa seconda operazione intervenivano le denunce ed erano debitamente sindacate.

Ma secondo il piano del mio collega, le operazioni avrebbero durato cinque anni; e per conseguenza non avrebbero mai corrisposto a quella rapidità fulgurea, colla quale parevami che l'onorevole Boggio credesse potersi accertare la rendita fondiaria d'un paese e assistarvi l'imposta.

Ma qui mi sento dire: come mai, voi, ministro delle finanze, che avete accettato il sistema delle denunce nella tassa sulla ricchezza mobile, voi che al Senato, con ardui sforzi combattendo contro uno degli uomini più distinti e più pratici di questa materia che sia in Italia, ne avete mostrato i vantaggi; come mai venite oggi a negare l'efficacia di quel sistema appropriato ad un caso dove è molto più facile scoprire il vero, perchè *terra stat*, mentre la ricchezza mobile per la sua natura sfugge al sindacato?

La risposta a questa obbiezione mi è molto facile. Io ho accettato per la ricchezza mobile il sistema che mi parve il solo possibile, ed anche il meno difettoso di tutti gli altri.

Se io avessi creduto che alcuno degli indizi che so-

gliansi adoperare a tal uopo, per esempio il valor locativo della casa, rappresentasse la ricchezza non fondiaria dell'individuo che l'abita, con la stessa esattezza con la quale un podere censito rappresenta la rendita fondiaria del proprietario, io vi dichiaro che avrei accettato molto più volentieri delle denunce il valor locativo come base d'imposta. Ma il valor locativo, a mio avviso, talvolta, invece della ricchezza rappresentava il bisogno ed il numero della famiglia, e in ogni caso non rappresenta soltanto la ricchezza mobile, ma la mobile e la fondiaria insieme.

Lo stesso dicasi degli altri indizi, come le patenti, le vetture e via dicendo.

Ma vi era un'altra parte da considerare, ed era la difficoltà d'applicare nello stesso tempo a tutta Italia più tasse diverse; tutti sentivano che era necessario l'instituire in Italia un'imposta anche sulla ricchezza non fondiaria; mentre si invocava dalle popolazioni la perequazione dell'imposta fondiaria era giusto, era necessario che eziandio quelli che non avevano imposta sulla ricchezza mobile dovessero sottostarvi.

Ma credete voi che sarebbe stata possibile l'applicazione contemporanea della legge sopra il valore locativo o personalmente mobiliare, quella sulle vetture, quella sulle patenti, quella sui capitali ipotecari, sui capitali messi in commercio?

Credete voi che sarebbe stato possibile attuare quattro o cinque leggi nello stesso tempo, in provincie che non ne avevano mai avuta alcuna di tal genere?

Io non lo credo; io credo che dovendosi imporre i redditi della ricchezza mobile in provincie che non avevano mai avute tasse di tal genere, era meglio, ad onta delle difficoltà e dei pericoli che possano incontrarsi, lo scegliere una sola di quelle, che molte e diverse fra loro.

Adunque l'aver io sostenuto il principio delle denunce sulla ricchezza mobile, l'averlo propugnato in quest'aula e nell'altra, non toglie che io possa affermare, come affermo, che laddove esistono elementi più positivi e più scientifici delle denunce, questi siano da preferirsi.

Una seconda obbiezione è stata fatta da molti al sistema del progetto di legge, e già da un'illustre accademia fu messa in campo, quella della incorporazione della tassa sul valore del terreno. Io non ripeterò questa teorica, perchè la Camera l'ha udita già svolgere da vari oratori, i quali dicono che il possessore avendo dedotto nell'acquisto del fondo quella parte di capitale che è relativa alla tassa, si deve ritenere che questa tassa sia quasi un canone perpetuo imposto alla terra, e che per conseguenza di fatto esiste già la perequazione, non solo fra compartimento e compartimento, ma fra contribuente e contribuente: laonde se voi aggravate alcuno e sgravate altri, fate nel primo caso una spogliazione, nel secondo un dono.

Io credo che questa teorica, come disse ieri l'onorevole Bastogi, abbia una parte di vero ed una parte di

falso; ma praticamente non credo si possa invocare. Essa prima di tutto suppone che tutti i possessori di fondi abbianli per titolo di compra, e inoltre suppone che mai dopo l'acquisto la tassa sia stata mutata; ma, a parte siffatte supposizioni, questo sistema si discosta ancora dalle sane teoriche economiche.

Si assicuri la Camera che io non cederò alla tentazione di entrare nei campi della scienza; dirò solo che la incidenza della tassa prediale segue le medesime leggi che la incidenza delle altre tasse, vale a dire che la tassa non ricade sempre e costantemente sopra colui che la paga, sul produttore, sul proprietario, ma che può ricadere eziandio sul consumatore, secondo le circostanze dei tempi.

La incidenza delle tasse dipende dalla proporzione che esiste fra gli agenti naturali della produzione, come la terra, il capitale e la popolazione. Da questi tre elementi e dalla loro diversa proporzione discende la differenza del costo dei prodotti e del prezzo dei medesimi. Ora, quando il prodotto varia di costo, o di prezzo, che cosa giova al proprietario lo avere calcolato l'entità della tassa nel capitale che egli ebbe pagato pel fondo?

Il proprietario che al primo acquisto aveva calcolato d'impiegare il suo denaro al 5 0[0], può, col variare, per esempio, della mano d'opera, col variare dei prezzi delle derrate, ritrarre il 3 o il 4, od invece il 6, il 7 e l'8 0[0], secondo i casi.

Ben disse dunque l'onorevole Galeotti, che l'immutabilità dei valori sarebbe la condizione perchè s'avverasse il postulato richiesto alla solidità di questa teorica.

Ma, o signori, lasciamo un poco da banda il contribuente, e guardiamo ai compartimenti.

Supponiamo anche perequata l'imposta fra tutti i contribuenti di un compartimento: ma è egli giusto ed equo che una provincia paghi sopra i prodotti della terra una parte maggiore di quella che ne paga un'altra? Supponete che noi avessimo in Italia tre provincie, le quali pagassero tutte e tre in proporzione della loro ricchezza; ma delle quali una pagasse tutto o quasi tutto sopra la proprietà fondiaria, l'altra sopra la proprietà mobile, la terza pagasse tutto per mezzo di dazi-consumi: or bene credereste voi che la eguaglianza voluta dallo Statuto fosse ottenuta?

Io credo di no; credo inoltre che ne nascerebbe una perturbazione economica, e che se noi vogliamo la vera eguaglianza dobbiamo far sì che non solo si abbia da quelle tali provincie una data somma, proporzionale alla ricchezza loro complessiva, ma che questa somma sia divisa sulle varie fonti della ricchezza, colpisca dovunque in proporzione eguale la terra, i capitali ed il lavoro. (*Benissimo!*).

Si è citato, o signori, sopra questo punto l'esempio dell'Inghilterra. Io credo che quest'esempio non sia del caso.

Non discuterò la questione della grande operazione che propose Guglielmo Pitt nel 1798; solamente os-

servo, che, quando si fece quella operazione, la *land tax* era già da più d'un secolo immutata, vale a dire la proprietà fondiaria aveva quelle condizioni che certamente non ha in Italia. Imperocchè, se voi guardate allo stato dell'imposta in Italia da trenta o quarant'anni a questa parte, vedrete che, mentre in alcuni compartimenti essa è rimasta stazionaria, in altri è scemata, ed in altri invece si è accresciuta, e si è accresciuta notabilmente. Aggiungendo a ciò gli addizionali provinciali e comunali e le loro variazioni, vedrete quanto sia lontana dal vero la supposta deduzione fatta nel prezzo d'acquisto del fondo.

Quando il comune e la provincia possono accrescere, raddoppiare l'imposta governativa, ogni argomentazione di tal genere perde la sua efficacia.

In essa io veggo solo un desiderato giusto che, cioè, la tassa, l'imposta territoriale sia più che possibile permanente.

Egli è vero: la operazione che noi facciamo oggi è molto grave; essa sposta e perturba la condizione della ricchezza assai più che non faccia un'altra tassa; perciò io desidererei che, fatto il conguaglio, la tassa prediale rimanesse, il più che è possibile, permanente; nè abbandono questa speranza quando penso che un nuovo censimento dei fabbricati e la tassazione dei terreni censibili e non censiti, e di quelli che sono esenti, potrà dare all'erario un aumento di proventi, senzachè per questo la quota stabilita sul terreno venga alterata, senzachè il proprietario possa temere in un breve termine di avere nuovi aggravamenti.

Un altro punto è stato accennato, e fu che la simultaneità della perequazione e dell'aumento crea una difficoltà massima.

Io ho sentito con grande compiacenza, che se questo punto è stato accennato, niuno però disdisse la necessità suprema delle nostre finanze, qualunque opinione professasse; tutti sentirono la convenienza di dare all'erario quella somma che io aveva proposta. Certo è una dolorosa necessità, perchè se si fosse potuta fare la perequazione senza aggravio, essa sarebbe stata molto più facile ed attuabile. Se poi si fosse potuta fare per disgravio, io credo che si sarebbe compiuta quasi di comune accordo, e quasi immediatamente. Ma è certo nel tempo stesso che la necessità dell'aumento è un nuovo ed ineluttabile argomento per la urgenza della perequazione; poichè, o signori, non si può, ammessa una volta un'ingiustizia, aumentare scientemente, volontariamente l'ingiustizia medesima.

La questione adunque sotto il punto di vista di un ministro di finanze, sotto il punto di vista eziandio del Parlamento, sta in ciò di vedere se questa simultanea operazione possa per avventura tornare esiziale alla proprietà fondiaria in Italia. Io non lo credo; io credo che l'imposta di centodieci milioni, più il decimo di guerra, non è eccessiva per l'Italia.

Qualcheduno, se ben mi ricordo, ha fatto delle osservazioni sopra la differenza che vi era fra le prime

presunzioni della rendita imponibile e le ultime fatte dalla Commissione. Quelli che fecero tale osservazione debbono riflettere, come, dalle avvertenze che io ho accennato nei saggi di reinvestimento e da quegli altri temperamenti che prima ho indicato, era avvenuta questa mutazione.

Ad ogni modo io credo che veramente la rendita effettiva possa reputarsi in Italia più alta di quella che la Commissione ha stabilito, cioè di 870 milioni, e, ad ogni modo, quand'anche essa non fosse che rigorosamente tale, io non credo che l'imposta che noi mettiamo in condizioni eccezionali per l'Italia, sia da reputare troppo grave.

So bene che le cifre ed i rapporti dell'imposta per testa e per ettare non hanno un grande valore, e che non si deve dar loro soverchio peso; nondimeno quando si pensi che quest'imposta graverà di cinque lire e sessanta centesimi ogni abitante in Italia, non si vorrà estimarla eccessiva. Di quest'imposta in media due settimi attribuisco ai fabbricati, cioè una lira e sessanta, e quattro lire ai terreni.

Pertanto, se noi guardiamo nella parte dei terreni il numero degli ettari coltivati, il quale corrisponde incirca al numero degli abitanti, neppure la troveremo troppo grave, imperocchè essa risponde all'incirca a quattro lire per ettara.

Non è grave neppure in proporzione delle altre nazioni, e mi basterà, signori, di citarvi l'Austria e la Spagna, le quali sono colpite da imposte fondiari assai più ponderose di quello che lo sarà l'Italia.

So bene che la Spagna ha le sue pianure di Valenza, famose per ricchezza agraria, ma d'altra parte ha ancora sabbiose lande nelle Castiglie; e se le rive aragonesi dell'Ebro sono molto fertili, nella Navarra e nella Biscaglia sorgono alte montagne; così l'Austria, se nell'Ungheria ha un grande emporio di cereali, ha però nelle rive della Ens sterili lande, e in quelle della Theiss spazi paludosi, e i versanti delle Alpi quasi incultivati.

Io credo dunque che l'Italia possa pagare quello che l'Austria e la Spagna pagano al loro erario. Oltre di ciò, o signori, io ho veduto in alcune provincie italiane, in quelle che per avventura erano le più gravate, ho veduto l'agricoltura progredire in questi ultimi anni, non ostante gli aggravi che loro erano imposti.

Di questa parte stimo essere giudice competente per quanto riguarda le mie provincie native, le quali ebbero nel 1831 e poi nel 1849 due notabili aggravi, e nondimeno le sistemazioni delle terre e i miglioramenti agrari non hanno cessato; e non ostante che la crittogama e l'atrofia dei bachi abbiano afflitte anche quelle provincie, non si può disconoscere il loro progresso agricolo e l'aumento della loro ricchezza.

Vi sono poi alcune circostanze accessorie, le quali hanno migliorate le condizioni dei proprietari, come, per esempio, l'abolizione delle dogane interne, l'ampliamento conseguente dei nostri mercati.

L'onorevole Bastogi, ieri, accennava molto acconcia-

mente a quello che può esservi di vantaggioso per il proprietario nell'ampiezza del mercato.

Questo progresso avvenire, che la comunione di tutti i popoli d'Italia sotto una sola corona deve indubitabilmente produrre, ci assicura che le condizioni del proprietario saranno tali da poter sostenere la nuova tassa.

Finalmente, o signori, vi ha un'ultima parte, la quale non è stata toccata finora, e che ha pure un certo valore, ed è il rapporto della moneta col valore dei prodotti.

Io credo che in Italia i prezzi medi delle derrate sono da 20 a 30 anni a questa parte cresciuti abbastanza sensibilmente.

Io ho dinanzi agli occhi uno specchio relativo alle provincie piemontesi, e precisamente del prezzo del frumento, il quale, come tutti sanno, suole essere la norma, la misura del prezzo degli altri prodotti agrari, ed in speciale dei cereali. Questo specchio contiene due decenni, l'uno dal 1819 al 1828, e l'altro dal 1851 al 1860: ebbene, il prezzo medio del frumento per ettolitro, fu nel primo decennio di lire 18,83, mentre dal 1851 al 1860 fu di lire 23,61: dunque una differenza quasi di un quinto, la quale mette il proprietario in grado di poter pagare di più di quello che egli non pagasse per lo addietro.

Voce a sinistra. È una differenza di danaro!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sta bene che sia una differenza di danaro, ma, in realtà, con una parte minore di derrate voi potete pagare una tassa maggiore che non si pagava dianzi.

MELLANA. Metta a fronte la mano d'opera aumentata pei soldati tolti all'agricoltura.

MINGHETTI, ministro delle finanze. È vero che ci è stata la mano d'opera che si è accresciuta, ma non credo però che in complesso il provento del proprietario sia diminuito. Io sono convinto che in tutta Italia il prezzo delle derrate e il prodotto netto sono cresciuti da trent'anni a questa parte: questo mi danno i miei studi, e di questo mi appello a tutti coloro i quali sono agricoltori. *(Segni di assenso al centro)*

Ora, o signori, parlerò specialmente delle provincie che dal conguaglio riescono più gravate.

Io credo che non per caso, ma appunto per quella compensazione che nasce dal sistema generale delle imposte, i tre compartimenti i quali maggiormente sono gravati hanno avuto, o stanno per avere, qualche disagio in favore dei proprietari.

Voci. Oh! oh! Dove?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dico, hanno avuto o stanno per avere dei disagi.

Io ho sentito sempre a dire che la Sicilia era stata gravata di un'imposta prediale minore delle provincie napoletane, in quanto che si supponeva che il dazio sul macino, che era enormissimo, ricadesse in parte ancora sopra il valore delle derrate. L'ho udito ripetere, e non credo sia del tutto mal fondato. Ora questo dazio sul macino è scomparso. Ed ancora la libera esportazione dei grani non può a meno di non avere particolarmente

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

giovato alla proprietà fondiaria in quella provincia, dove le disposizioni capricciose e strane del Governo borbonico rendevano sempre incerto il commercio dei cereali.

Infine lo sgravio del dazio sugli olii deve essere preso a calcolo anch'esso, poichè da dieci è ridotto a uno.

Così nella Toscana la tassa di famiglia cadde finora anche sopra i proprietari di ricchezza fondiaria, e non già solo sopra coloro che posseggono ricchezza non fondiaria. Il proprietario d'ora innanzi sarà sollevato di questa tassa.

Vi ha inoltre un altro punto rispetto alla Toscana...
(*Movimenti*)

Io credo, signori, che mi convenga esporre la mia opinione, esporla tutta quanta intera, franca, perchè la discussione sia ben chiara e completa. (*Segni di assenso e voci: Parli!, parli!*)

Inoltre, quanto alla Toscana vi sono due imposte che gravitano ora sui comuni, non molto rilevanti invero, le quali verrebbero tolte. L'una è un'imposta di catasto, l'altra un'imposta per la guerra di Napoli. Non entrerò a spiegare quel che sia il debito della guerra di Napoli. Basti accennare che il Governo accolse ai comuni certi contributi per tal titolo, che per la maggior parte sono pagati ad opere pie o a stabilimenti pubblici. Questi vengono ora tolti, e passeranno, ove occorra, al bilancio dello Stato, così che scaricando i comuni toscani di tal quota, si reca eziandio sollievo alla proprietà fondiaria.

Io credo che il somigliante possa dirsi delle provincie piemontesi e liguri. E qui comincio coll'associarmi intieramente all'onorevole Lanza nella nobile protesta che egli ha fatto sentire l'altro giorno.

Io mi compiaccio di vedere che questo paese, per mezzo dei suoi Consigli provinciali e comunali, per mezzo di riunioni legali, abbia fatto sentire la sua voce in questa grave materia. Ciò mi prova che egli è maturo alla vita politica, e le osservazioni recate innanzi non possono non essere tenute grandemente a calcolo. Ma sono certo che quando il Parlamento avrà pronunziato il suo voto, queste nobili popolazioni s'inchineranno dinanzi alla sua decisione. In questa parte io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole mio amico il deputato Lanza.

Io vado anzi più oltre: trovo naturale che i paesi ai quali il progetto di legge porta un aggravio, trovino argomento di querelarsene. Sarebbe ben strano, o signori, che noi portassimo sopra una provincia un aggravio, che certamente è sensibile, e poi ci meravigliassimo se egli se ne lagna e raccoglie tutti gli argomenti che valgano ad alleggerirlo.

Ma v'è ancora un pensiero più grave, quello cioè degli enormi sacrifici che ha fatto nel passato il Piemonte. Certo se esso, invece di pensare all'Italia avesse pensato alla sua ricchezza, i suoi terreni oggi sarebbero in miglior condizione; se invece di preparare dei cannoni e di raccogliere dei soldati avesse lasciato le

braccia all'agricoltura, e versati i suoi capitali sopra la terra, esso sarebbe in grado di poter più largamente e più fortemente sostenere quel carico che noi andiamo ad imporgli.

Dopo aver espressi questi sentimenti che io ho profondamente scolpiti nell'animo, ritorno al mio subbietto.

Dico adunque che non bisogna dimenticare, che se nella parte dei fabbricati il Piemonte ha una tassa assai grave, nella parte dei terreni, complessivamente, è meno imposto di altre provincie.

Una voce. È imposto disugualmente.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Verrò fra poco alla questione dei subriparti, giacchè io non intendo di lasciare indietro alcuna questione, anzi mi propongo di trattarle tutte, secondo che io soglio, francamente e senza reticenze.

Dunque nella parte complessiva, io credo che quel carico che noi andiamo a portare sul Piemonte, non sarà eccessivo.

Io ho sentito l'altro giorno negare che vi fosse stato un disgravio. Veramente dagli atti pubblici che si leggono, sembra che dal 1819 in poi vi sia stato un qualche disgravio, che la Commissione parlamentare nel suo rapporto parmi calcoli circa di un 20 per 100. Ma ciò poco monta. Io trovo che nel 1852 il conte di Cavour, quando proponeva un aumento del 25 per 100 sull'imposta prediale, diceva nel rapporto che precedeva il progetto di legge:

« L'imposta prediale è di gran lunga inferiore a quel limite che la giustizia distributiva non disgiunta dai riguardi dovuti all'industria agricola le assegnerebbe. »

E la Commissione stessa parlamentare, per mezzo del suo relatore, conte Di Revel, riconosceva che « l'imposta prediale governativa era tenue anzichè a fronte della entità della rendita imponibile, considerevolmente accresciutasi da un mezzo secolo a questa parte, specialmente per la nuova e migliorata coltura dei fondi. » E in questa sentenza convenivano gli oratori di tutte le parti della Camera nelle discussioni tanto interessanti che ebbero luogo alcuni anni appresso sul progetto di catasto stabile nel Parlamento subalpino. Io ho potuto convincermi che tale era l'opinione in quell'epoca di molti onorevoli membri di quel Parlamento. Lo stesso onorevole mio collega, il ministro dei lavori pubblici, mentre presentava nel 1856 il suo progetto di perequazione provvisoria, sperava che da esso dovessero venire circa 7 milioni di più all'erario nelle antiche provincie. Io non posso giudicare dei progressi dell'agricoltura, perchè non ho dati abbastanza; se dovessi consultare i comizi agrari...

Voci dal centro. Con Savoia e Nizza!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Certamente, bisogna detrarre.

Un'altra voce dal centro. E la Sardegna!

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Facciansi tutte

le detrazioni che si vogliono, e nondimeno credo che si possa dire, senza timore di errare, che il Piemonte, nel suo complesso, non ha una tassa sui terreni molto grave; nel suo complesso, badino bene, perchè non parlo del riparto interno.

Quanto ai progressi agrari, ripeto, io non ne sono buon giudice, ma quando guardo ai nuovi canali i quali hanno bonificato molte terre...

Una voce a destra. Quali? (*Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano: non ne tenga conto il signor ministro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quelli di Rive, di Carlo Alberto, di Asigliano. Ora non seguirò più nessuna interruzione.

Io credo che un progresso agrario vi sia stato anche qui, sebbene forse minore che negli altri paesi, per la ragione che ho detto innanzi, cioè, perchè qui i capitali si portavano più verso l'industria ed il commercio. Ma a me basterebbe ad argomentarlo il fatto della diminuzione della coltura del granturco, e dell'aumento dei foraggi e del bestiame. Per me questo è un sintomo evidente che ci è stato e ci è un progresso nell'agricoltura di questo paese. Dobbiamo anche considerare, rispetto al proprietario terriero, che vi sono nel nuovo ordinamento delle nostre tasse degli sgravi a dirimpetto del passato. Imperocchè egli pagava l'imposta personale e mobiliare, imposta che oggi trasformandosi in imposta sulla ricchezza mobile colpirà solo i possessori di redditi non fondiari.

Il commerciante e l'industrioso saranno più gravati che non erano prima, ma il possidente di terre, quegli che non ha altro reddito se non quello che gli viene dal possesso di terre sarà, per questa parte almeno, alquanto sgravato. Fu similmente sgravato alquanto per le modificazioni e le diminuzioni che abbiamo recato nelle tasse sugli affari, giacchè una parte di queste tasse ricadono sulla proprietà. Finalmente sarà sgravato nella parte del canone gabellario, imperocchè dai bilanci comunali apparisce, come fu evidentemente dimostrato dal mio onorevole predecessore Sella, che una parte notabilissima del canone gabellario si riversava sopra l'imposta prediale dei comuni.

Vi erano molti comuni che pagavano il canone gabellario non col prodotto del dazio consumo, ma per mezzo di centesimi addizionali.

Ora col dazio consumo non dico che il paese paghi meno, pagherà forse di più, ma pagherà un'altra classe di persone, pagheranno i consumatori delle grandi città, e i comuni rurali non dovranno più riversare per ciò i loro centesimi addizionali sopra le terre.

Ripeto che io non ho detto questo perchè voglia diminuire la gravità dell'imposta che noi mettiamo sopra queste provincie, ma perchè quando si fa un calcolo degli aggravii bisogna ancora tener conto degli sgravi che dall'insieme del nuovo sistema d'imposta derivano. Io credo che in questa parte non si possa disconoscere la verità di ciò che ho testè enunciato alla Camera.

Resta un'ultima questione, che è la più grave, la questione dei subriparti. Prima di entrarvi, se mi permettono, prenderò un momento di riposo.

(L'oratore si riposa per pochi minuti).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Signori, l'ultima obiezione che è stata fatta e che, a mio avviso, è la più grave, è quella dei subriparti. Si è detto: tutte le ragioni che voi adducete per ragguagliare l'imposta fra compartimento e compartimento, fra una ed altra zona catastale, tutte queste ragioni richieggono colla stessa inesorabile giustizia che non si proceda a quest'opera se non è prima fatto il subriparto fra contribuenti, laddove esistono entro la zona medesima delle enormi disparità.

Queste disparità, o signori, esistono in due provincie; dirò meglio, in una sola, perchè, se nel Modenese esistono realmente disparità, se si deve procurare di toglierle al più presto, è però anche da considerare che l'aggravio che ha il compartimento modenese è relativamente leggero, e non rende la soluzione della questione del subriparto tanto urgente, quanto lo è per il Piemonte.

È indubitabile che esiste una sperequazione nelle antiche provincie, è un fatto questo cui nessuno può contraddire; giustizia vuole che si provveda. V'ha di più. In cotale sperequazione interna ne viene per alcuni comuni un dubbio di possibilità di pagare l'aumento dell'imposta.

Però gli esempi che alcuni oratori che mi precedettero hanno citato, se calzano tutti sotto il rapporto della giustizia, non calzano tutti sotto il rapporto di questa seconda considerazione. Quando si dice, per esempio, che alcune lande incolte sono state dall'irrigazione rese coltivabili e feconde, si dimostra la giustizia di dover imporre anche a questi terreni una quota proporzionale, ma non di più.

Al contrario, quando si parla di paesi dove l'imposta è già gravissima, si può temere che divenga quasi insopportabile per un nuovo aumento, specialmente se a ciò si aggiungano circostanze accidentali, come l'atrofia dei bachi da seta e la crittogama.

Non voglio entrare ora ad esaminare quali siano i punti delle antiche provincie dove queste diverse cagioni di male si cumulano; sarebbe inutile, sarebbe per avventura pericoloso. Bensì io dico che anche per ciò, e ben lungi dal ritardare il congruaglio fra'compartimenti, bisogna venire *totis viribus* alla soluzione di questa questione.

Ma mi permetta la Camera, me lo permettano soprattutto gli onorevoli deputati eletti in queste provincie, il modo più efficace di giungervi si è quello di accettare il contingente da me proposto. (*Oh! oh! — Risa ironiche al centro sinistro*)

La cosa parrà a prima vista per avventura paradossale, ma non lo è. Io conosco bastevolmente la storia di tutti i tentativi che si sono fatti in queste provincie

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

per una perequazione provvisoria, e so che tutti andarono a vuoto. Era questo un bisogno così profondamente sentito, che già nelle regie patenti del 1818 si trova enunciata a tal uopo una prossima sovrana ordinanza.

Nel 1825 i comuni stessi domandarono di fare un catasto, come dicesi, parcellare, ma non fu loro accordato; nel 1845 vi furono Commissioni elette a ciò, e si proposero esperimenti che poi non ebbero effetto.

È noto che subito dopo la pubblicazione dello Statuto uno dei primi pensieri fu quello di un catasto provvisorio; che un progetto ne fu studiato dal conte Nigra, ed uno fu presentato dal conte di Cavour al Consiglio di Stato, il quale non credette di approvarlo. Vi fu una legge proposta nel 1852, vi fu il progetto dell'onorevole Menabrea nel 1856 più volte citato.

Ebbene, ogniqualvolta si prese a discutere questo argomento sempre si incontrarono difficoltà e ostacoli che sorgevano in parte dalla natura stessa della cosa, in parte da interessi, in parte dal desiderio conaturato di non cambiare ciò che esiste.

Egli è in questo senso che io dico che l'accettare la perequazione fra i compartimenti catastali sarà uno stimolo forte, efficacissimo di metterci immediatamente all'opera della perequazione interna nelle provincie, che formano il compartimento del Piemonte e della Liguria.

Signori, il Ministero vi ha presentato un progetto di subriparto, io non voglio discuterlo, poichè ora non si tratta che del principio generale, nè conviene entrare in ciò che dovrà trattarsi in occasione degli articoli; dico però che la Commissione ministeriale ha elaborato, ed il Ministero vi ha presentato un progetto di subriparto non solo per provincie ma per circondari. Questo subriparto, a mio avviso, potrebbe essere riveduto e migliorato. In pochi mesi si potrebbero fare operazioni che renderebbero questi subriparti più plausibili e più accettabili, non dico perfetti, perchè non vi sarà mai conguaglio, da qualunque origine venga, il quale abbia il carattere della perfezione. La perfezione, se non è sperabile in alcuna delle cose umane, lo è ancor meno in materia di finanze.

Havvi un secondo sistema ed è quello di prendere uno dei progetti che sono stati presentati nei tempi passati, per esempio, quello del 1852, se non erro, e modificarlo, correggerlo e metterlo in esecuzione immediatamente.

Io confesso che sarebbe per me un grande titolo di gloria, sarebbe un vanto caro al mio cuore se potessi porre la mano ad opera cotanto desiderata, cotanto necessaria in un paese che onoro ed amo.

Vi è finalmente un terzo sistema, che è quello che l'onorevole Sella ha accennato, e che io, come dissi prima, non rifiuto. Lo rifiuterei se egli intendesse estenderlo a tutta Italia, se egli volesse sostituire il sistema delle denunzie ai catasti regolari, là dove questi esistono; ma se egli restringe il suo progetto là dove non vi è un catasto regolare, là dove si richiede una pere-

quazione rapidissima, in una parola, se lo restringe al subriparto per le antiche provincie, io non lo rifiuto.

Dirò altresì, che questo primo subriparto potrà dar luogo a rettifiche posteriori, ma ad ogni modo sarà sempre migliore dell'attuale disuguaglianza.

Adunque sopra questo punto sono acconcio ad accettare quel metodo che dalla Camera sarà creduto migliore.

Se la Camera crederà che si debba stare al subriparto proposto dal Ministero correggendolo, migliorandolo con apposite perizie ed ispezioni od altri metodi, io accetterò di buon grado l'incarico.

Se la Camera vuol accettare il progetto dell'onorevole Sella non dissento dall'accettarlo nei limiti che ho accennati. Se poi alla Camera non piace nè l'uno nè l'altro io non avrei difficoltà di sottoporvi eziandio un altro progetto di legge, fondandolo almeno in parte sopra quelli che altre volte sono stati presentati al Parlamento subalpino.

La Camera vede che mentre io sono fermo nel progetto di perequazione compartimentale, altrettanto sarò contento di accogliere i disegni che la Camera stimerà migliori per una parziale perequazione interna, perequazione che, torno a ripetere, è la più grave difficoltà che vi sia nella materia. Questa difficoltà bisogna vincerla, bisogna mettersi all'opera; non è più tempo su questo punto di lunghe discussioni, è tempo di prendere un partito, di fare e di fare rapidamente il meglio possibile, lasciando il perfetto all'avvenire. (*Bene! bene!*)

Io credo di avere dimostrato, se non m'inganno, in modo positivo quanto riguarda il progetto di conguaglio ed i metodi con cui fu condotto a termine; e in modo negativo, rispondendo alle obiezioni che vi furono fatte, credo avere dimostrato che la legge proposta è giusta ed equa.

Rifiuto, per conseguenza, qualunque sistema, qualunque emendamento tenda ad invalidare il principio della legge stessa. Quanto agli altri emendamenti che non offendono il principio sostanziale della legge e risguardano i modi della sua esecuzione, li esaminerò a suo tempo, quando saremo all'articolo 1; ora non si tratta che di discutere il principio generale, ed io tengo per fermo che si debba mantenere il lavoro che dal Ministero vi è stato presentato ed è stato approvato dalla Commissione parlamentare, giacchè non vi sono che delle piccole differenze, che pure in questo momento non è luogo a discutere.

Io dovrei ora dimostrare che la perequazione è necessaria ed urgente per ragioni politiche; ma l'ora tarda mi ammonisce che debbo essere breve e non abusare della benevola attenzione colla quale mi avete sempre seguito. Ed inoltre voi tutti, e signori, avete inteso, nei discorsi degli oratori che mi precedettero, come riconoscessero altamente questa verità, la quale anzi non è stata, a quanto parmi, da nessuno impugnata.

Coloro i quali hanno oppugnato il principio di questa

legge, o propongano essi nuovi metodi e nuovi studi, o invocino solo temperamenti alla sua attuazione immediata, pure tutti quanti convennero nella necessità politica della perequazione.

È un radicale provvedimento, come ben diceva l'onorevole mio amico Jacini, è una cosa piena d'ardimento; ma, o signori, quante cose piene d'ardimento non abbiain fatte noi da cinque anni a questa parte?

MELLANA. Nessuna! (*ilarità*)

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se l'onorevole Mellana crede che dal 1859 al giorno d'oggi l'Italia non abbia fatta alcuna cosa ardita, io lo compiangio.

MELLANA. Non ho detto l'Italia: intendo di dire il Ministero attuale.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che molte cose ardentose si sono fatte in ogni parte della cosa pubblica.

Il riordinamento del sistema finanziario e la perequazione di tutti i tributi, è una delle più ardue prove, ma credo che l'Italia saprà vincere ancora questa, come ha superate tutte le altre.

Quando si è fatto delle varie provincie un solo regno d'Italia, v'erano, o signori, due vie, due sistemi che si potevano seguire. L'uno era quello di fare l'unità politica e militare, ed in quanto alle rimanenti istituzioni passare dallo stato esistente al nuovo stato mediante una serie di gradi, di trasformazioni, mediante espedienti che non offendessero soverchiamente gli ordini, le abitudini, gli interessi e le tradizioni dei vari paesi. Ciò era difficile nel sistema finanziario, ma pur possibile: si poteva prendendo a base le tasse esistenti congruagliarne di qualche guisa il prodotto per l'erario, modificarle grado a grado, finchè tutte venissero a unificarsi, ma con lungo trascorrere di tempo: l'Italia ha preso un'altra via; la via dell'unificazione immediata, dell'unificazione completa. A ciò la spingevano i precedenti stabiliti ne' primi momenti delle annessioni, a ciò la spinse soprattutto il sentimento di consolidare per mezzo dell'unificazione amministrativa l'unità politica.

Questo sistema ha i suoi mali ed i suoi beni. Accettandone i beni, ed avendo noi accettato lealmente, di proseguirlo e di attuarlo in ogni sua parte, non possiamo ritrarci dinanzi agli inevitabili inconvenienti che seco apporta.

Un giorno la Camera credette opportuno di balestrare in una provincia d'Italia il Codice Albertino; era forse buono, ma certo, o signori, era un gran fatto applicare di slancio un Codice nuovo che muta lo stato delle persone, delle famiglie, delle proprietà, delle successioni, e di applicarlo, notate, ad una provincia provvisoriamente.

Un altro giorno la Camera ha decretato che le tariffe si unifichino, e non ha posto mente se in taluni paesi vi fossero industrie cresciute all'ombra dei privilegi; in lei prevalse il pensiero di unificare e di dare al regno tutta la libertà commerciale.

La Camera ha stabilito una tassa uniforme di registro e bollo, una tassa di dazio-consumo, una tassa sulla ricchezza mobile: ma non si è arrestata a guardare se e come esistesse prima o non esistesse taluno di quei balzelli nell'una o nell'altra provincia; se qui comune, là governativo: essa ha imposto una legge comune sopra di tutti.

Ora, o signori, è indispensabile, a complemento di tutto questo, decretare la perequazione della tassa fondiaria; senza di essa tutto il sistema delle imposte mancherebbe di giustizia, e non potrebbe eseguirsi.

Al punto in cui siamo, il fermarsi, sarebbe colpa; esitare, sarebbe viltà.

Convinto della giustizia della legge che io vi propongo, io ho piena fede che il Parlamento vorrà onorarla dei suoi suffragi.

(*Applausi — Parecchi deputati vanno a congratularsi coll'onorevole ministro*).

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

(*Al tocco*):

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

(*Alle ore 8 di sera*) (1):

Relazione di petizioni.

(1) Questa seduta non ebbe poi luogo.